

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 26 - 1 LUGLIO 2026

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regolamenti

DECRETO N. 1/Reg. del 22 Giugno 2026

Regolamento di attuazione dell'articolo 63 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) e ulteriori disposizioni

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 296 del 25.05.2026

DGR N. 83 DEL 19/02/2025, AVENTE PER OGGETTO: "DGR N. 131 DEL 26.02.2024 'APPROVAZIONE DEL MANUALE E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE CADAVERE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI REP. ATTI N. 16/CSR DEL 24/01/2018, RECEPITO CON DGR N. 302/2022'. INTEGRAZIONI" – ULTERIORI INTEGRAZIONI

Deliberazione n. 310 del 25.05.2026

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL NUCLEO RESIDENZIALE PER L'AUTISMO ADULTI - SITO IN GIULIANOVA (TE), VIA NAZIONALE PER TERAMO N. 294 – DELLA FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanze Presidente della Giunta Regionale - Autorità di Protezione Civile

ORDINANZA N.01/APC/2026

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo - dichiarazione "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" anno 2026.

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

DETERMINAZIONE DPF023/56 DEL 16 GIUGNO 2026

Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47. Iscrizione all'Albo Regionale dell'Associazione per la Protezione degli Animali dell'Associazione "E.N.D.A.S. ABRUZZO E.T.S. A.P.S." – Sede in Pescara via Benedetto Croce n. 224.

COMUNE DI CARSOLI

Atti degli Enti locali

Avviso di approvazione

AVVISO DI AVVENUTA APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

COMUNE DI ORTONA

Atti degli Enti locali

Verbale di deliberazione n. 36 del 13/05/2026

PN-46-25 – Retrocessione in zona agricola o verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o di aree aventi un carico urbanistico superiore alla zona agricola. Approvazione.

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

Atti degli Enti locali

Decreto di esproprio per pubblica utilità N. 01/2026

PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTA NEL COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

CITTÀ DI SAN SALVO

Atti degli Enti locali

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO N. 1/2026 DEL 16.06.2026

Espropriazione dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dei "Lavori di realizzazione parcheggio Via Cavour", ricadenti nel territorio del Comune di San Salvo

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Pubblicazioni di interesse regionali

Decreto n. 513 del 11/06/2026

Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-[P.A.I.]-assetto di versante. (art. 68 comma 4bis e 4 ter del dlgs 152/06) dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore (U.O.M. del Fiume Trigno) nel Comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo

RETE FERROVIARIA ITALIANA - RFI

Pubblicazioni di interesse regionali

Avviso

Lavori di miglioramento della sicurezza nelle gallerie della linea Bologna – Lecce consistenti nella installazione di corrimano nelle gallerie Moro e Cintioni e realizzazione delle vasche idriche agli imbocchi Nord e Sud delle gallerie Nuovo Riccio, Moro, Cintioni e Sinello su aree ferroviarie e non, limitrofe agli imbocchi.

TERNA SPA

Pubblicazioni di interesse regionali

Decreto n. 70 del 30.03.2026

Decreto interministeriale

Decreto n. 90 del 30.04.2026

Decreto direttoriale

SNAM RETE GAS S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Avviso

Avvenuta pubblicazione in data 21 aprile 2026 del Decreto Direttoriale n°84 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse", nei Comuni di Cupello e Lentella in Provincia di Chieti e nei Comuni di Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello in Provincia di Campobasso

SINERGIA SRLS

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE DELLA POTENZA DI 986.70 Kwp DENOMINATO "AVEZZANO 6" SITO NEL COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

Procedura abilitativa semplificata

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE DELLA POTENZA DI 955.71 Kwp DENOMINATO "GIULIANOVA 2" SITO NEL COMUNE DI GIULIANOVA (TE)

Procedura Abilitativa Semplificata

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE DELLA POTENZA DI 2002 Kwp DENOMINATO "ORICOLA 1" SITO NEL COMUNE DI ORICOLA (AQ)

MARGISF5 SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 190/2024 e smi, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE, A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA PESCARINA, CON POTENZA PARI A 0,99 MW, CON PANNELLI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU STRUTTURE A TERRA DEL TIPO FISSE in sito nel Comune di Turrialignani in c.da Ramiera, individuato catastalmente al foglio 6 particelle n.95-96-92-301-302 e delle relative opere di connessione alla linea elettrica nazionale.



Il Presidente della Regione

DECRETO N. 1/Reg. del 22 Giugno 2026

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 40/5 del 26.5.2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente Regolamento:

Regolamento di attuazione dell'articolo 63 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) e ulteriori disposizioni

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente
(Dott. Marco Marsilio)

Allegati per DECRETO N. 1/Reg. del 22 Giugno 2026

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-30/v040-05-signed-signed.pdf>

Hash: c24d9d60e3b1e8d465f703b5dfcc512b



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 296 del 25/05/2026

OGGETTO: DGR N. 83 DEL 19/02/2025, AVENTE PER OGGETTO: "DGR N. 131 DEL 26.02.2024 'APPROVAZIONE DEL MANUALE E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE CADAVERE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI REP. ATTI N. 16/CSR DEL 24/01/2018, RECEPITO CON DGR N. 302/2022'. INTEGRAZIONI" – ULTERIORI INTEGRAZIONI



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	25/05/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accredimento Istituzionale

OGGETTO: DGR n. 83 del 19/02/2025, avente per oggetto: "DGR n. 131 del 26.02.2024 'Approvazione del manuale e delle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore cadavere in attuazione dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018, recepito con DGR n. 302/2022'. Integrazioni" – Ulteriori integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 1° aprile 1999, n. 91, portante "*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*" e *ss.mm.ii.*;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 19 novembre 2015, "*Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti*";

RICHIAMATA la DGR n. 302 del 10/06/2022, avente ad oggetto: "*Recepimento dell'Accordo Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018 recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate"*, la quale, ai sensi della normativa in materia trapiantologica, ha previsto il procedimento unificato di autorizzazione/accreditamento regionale;

RICHIAMATA la DGR n. 131 del 26/02/2024 con la quale sono stati approvati il manuale e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n.16/CSR del 24/01/2018, recepito con DGR n. 302/2022, prevedendo le seguenti fasi procedurali:

- 1) Autorizzazione/accreditamento di nuove strutture/attività;
- 2) Rinnovo dell'autorizzazione/accreditamento ogni quattro anni;
- 3) Integrazione dell'autorizzazione/accreditamento, nel caso di modifiche sostanziali di una struttura di trapianto;

RICHIAMATA, altresì, la DGR n. 83 del 19/02/2025 con la quale è stato approvato il documento tecnico, ivi allegato, "*Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere – procedure e check list*", al fine di conformare il precedente documento tecnico approvato con la DGR n. 131/2024 alle richieste di aggiornamento espresse in sede di Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, come da Verbale dell'11 aprile e 6 maggio 2024;

CONSIDERATO che, con riguardo alla DGR n. 83/2025 il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (Verbali dell'11/04/2025 e del 10/07/2025) hanno richiesto ulteriori integrazioni al documento tecnico approvato con il detto provvedimento;

PRESO ATTO della nota prot. ASR n. 853 del 10/11/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale n. RA/0443429/25, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale l'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, a seguito delle osservazioni avanzate dal Tavolo di monitoraggio, ha trasmesso il nuovo documento tecnico aggiornato con le integrazioni richieste;

EVIDENZIATO che la suddetta documentazione elaborata dall'ASR Abruzzo è stata sottoposta ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro con nota prot. n. RA/0462394/25 del 20/11/2025, per acquisirne la preventiva verifica a tutela della certezza dell'azione amministrativa, nell'ottica della completa conformazione delle reti di offerta regionale ai requisiti di qualità definiti a livello centrale;

DATO ATTO, che, ad oggi, non risulta pervenuto alcun riscontro da parte dei Ministeri affiancanti il Piano di Rientro in relazione alla suddetta documentazione trasmessa per preventiva verifica;

RILEVATA, tuttavia, l'urgenza di approvare la suddetta documentazione tecnica per conformarsi alle indicazioni espresse dal Piano di Rientro;

RICHIAMATA la DGR n. 223 del 17/04/2025 *“Parziale revisione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Sanità”* che, tra l'altro, ha attribuito al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali la cura delle *“attività di competenza regionale in materia di sistemi e Manuali di Autorizzazione e Accreditamento”*;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

ACCLUSO alla presente deliberazione il modello compilato e sottoscritto in conformità al documento *“Allegato G”* al BFG 2026-2028, approvato con la DGR n. 31 del 28 gennaio 2026;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente deliberazione il Dirigente del Servizio proponente e il Direttore del Dipartimento competente ne attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità, con la sottoscrizione del presente atto, ne ha attestato altresì la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1) **DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE** il documento tecnico *“Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività*

di trapianto di organi solidi da donatore cadavere – Procedure e check list”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo e trasmesso con nota prot. ASR n. 853 del 10/11/2025;

- 2) **DI DARE MANDATO** all’Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo e al Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità per l’applicazione del medesimo documento tecnico, per quanto di rispettiva competenza, in relazione alle istanze da prodursi da parte delle strutture interessate;
- 3) **DI PRECISARE** che eventuali istanze pervenute in data antecedente l’approvazione del presente atto dovranno essere presentate *ex novo* sulla base del documento tecnico allegato e secondo la modulistica ivi prevista;
- 4) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Dipartimento sanità, all’ASR Abruzzo, alle Direzioni strategiche delle Aziende SS. LL. regionali e al Centro Regionale Trapianti Abruzzo – Molise;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze secondo le modalità dagli stessi prescritte.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: nota prot 853.pdf
Impronta D4395A56B725EEE8CABF82F47FD7BBAFEDF309FDBCA1FEA449112EC04E4E706D
Nome allegato: All-manuale.pdf
Impronta C67D805D0BCA6626D612A6193F48482E9679F43F336932D1508F8DC7E1D576C8

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 26/05/2026 14:46:56

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 26/05/2026 14:54:56

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135



DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
ROSARIA DI
GIUSEPPE
16.06.2026
08:45:15
GMT+02:00

Allegati per Deliberazione n. 296 del 25.05.2026

nota_prot_853

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-30/nota-prot-853-signed.pdf>

Hash: 5fe68d36788bc16340b78a9356c8b5a1

allegato_manuale

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-30/allegato-manuale-signed.pdf>

Hash: 1ca3fa7ecab5bb1b54f8d3575d17d952



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 310 del 25/05/2026

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL NUCLEO RESIDENZIALE PER L'AUTISMO ADULTI - SITO IN GIULIANOVA (TE), VIA NAZIONALE PER TERAMO N. 294 – DELLA FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	25/05/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accredimento Istituzionale

OGGETTO: Accredimento istituzionale del Nucleo Residenziale per l'Autismo Adulti - sito in Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo n. 294 – della Fondazione Piccola Opera Charitas

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "*Norme regionali in materia di autorizzazione, accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";
- la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "*Linee guida per la stesura del manuale di accredimento*" e 2.3 "*Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accredimento (O.R.A.)*" le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accredimento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accredimento (C.C.R.A.);
- la L.R. n. 6 del 30 aprile 2009 n. 6 che, all'articolo 25, attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accredimento delle strutture sanitarie;
- l'art. 36 della legge 16/12/2024, n. 193, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*";
- l'art. 4, comma 7, lett. c), del decreto-legge 27/12/2024, n. 202, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, che ha sostituito il comma 7-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accredimento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accredimento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accredimento (GERA);
- la DGR n. 596 del 07.08.2018 recante la "*Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)*" così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto "*Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accredimento e Qualità'. Approvazione*";

ATTESO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007, l'articolo 12-bis "*Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)*" che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo "OTA" e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 ("*Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accredimento e Qualità'. Approvazione*") è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

RICHIAMATO l'articolo 6 della LRA 32/2007 e ss.mm.ii. che dispone:

- al comma 1 “[...] Il rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento.”;
- al comma 1-bis “Il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell’articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992, si ritiene assunta all’esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell’approvazione di specifici piani operativi regionali dettati da norme nazionali, non è subordinato al bando regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni della presente legge.”;
- al comma 4 “L’accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio in corso di validità. L’accreditamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall’Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all’art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell’accreditamento.”;

RICHIAMATI:

- la DGR 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURAT n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA 28 marzo 2014 n. 38, di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento a disturbi dello spettro autistico”;
- il DCA 28 settembre 2016 n. 117/2016, recante “Riorganizzazione della rete territoriale-residenziale e semiresidenziale – per la non autosufficienza, la disabilità, la riabilitazione e le dipendenze patologiche. Approvazione del Documento tecnico “Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo”. Criteri metodologici e procedurali per la conclusione del processo di riorganizzazione”;
- la DGR 8 agosto 2017, n. 437, recante “Recepimento ed approvazione del Documento tecnico: Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico. Approvazione delle tabelle Sinottiche Ambulatori dedicati per l’Autismo, Centri diurni per l’autismo, Nuclei residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta. Integrazione ed aggiornamento dei Manuali di cui alla DGR 1 luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii. e del D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117. Avvio delle procedure per la copertura del fabbisogno aggiuntivo dei Centri Diurni Disturbi dello spettro autistico per l’assistenza agli adulti”;
- la DGR 24 giugno 2019, n. 360, recante “D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Recepimento ed attuazione dell’Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 - Piano operativo regionale - Presa d’atto e approvazione del Documento tecnico ‘Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico’”;
- la DGR 09 agosto 2022 n. 466 avente ad oggetto “Disturbi dello Spettro Autistico. Fabbisogni assistenziali”;

VISTA la DGR n. 340 del 13/06/2024 recante “Disturbi dello spettro autistico – Aggiornamento fabbisogni assistenziali” che ha approvato, fino ad esaurimento dei fabbisogni non ancora assegnati

e/o intervenuto aggiornamento incrementale, i fabbisogni complessivi, cumulati e massimi, di strutture e posti letto dedicati ai setting dei disturbi dello spettro autistico;

RILEVATO che la Fondazione Piccola Opera Charitas, a seguito del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio prot. n. 0001828/2026 del 15/01/2026, ai sensi dell'art. 4 della LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii., ha presentato domanda - acquisita al prot. n. RA/0014640/26 del 15/01/2026 - di accreditamento istituzionale del Nucleo Residenziale per l'Autismo Adulti (NRAA) "Mauro Colombati", sito in Giulianova, Frazione Villa Volpe - Via Nazionale per Teramo n. 294, con una dotazione di n. 14 posti letto;

VISTO il provvedimento prot. n. 0001828/2026 del 15/01/2026 con il quale il Comune di Giulianova (TE) ha autorizzato la Fondazione Piccola Opera Charitas, ai sensi dell'art. 4 della LRA 32/2007 e ss.mm.ii., all'esercizio di una struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni di "Nucleo Residenziale Dedicato per l'autismo in età adulta" (NRAA) per n. 14 posti letto, nei locali siti nel Comune di Giulianova - Frazione Villa Volpe - Via Nazionale per Teramo n. 294;

DATO ATTO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali (DPF018) con nota Prot. RA/0018179/26 del 19/01/2026, ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'A.S.R. Abruzzo, per gli adempimenti di competenza, la domanda di accreditamento istituzionale del suddetto Nucleo Residenziale Dedicato per l'Autismo Adulti con sede in Giulianova (TE) presentata dalla Fondazione Piccola Opera Charitas;

PRESO ATTO del parere tecnico Prot. n. 374 del 10/04/2026, acquisito al prot. n. RA/0145111/26 del 10/04/2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITAMENTO di base, ex art. 6, comma 1-bis, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii., del "Nucleo Residenziale Autismo Adulti Mauro Colombati" della Fondazione Piccola Opera Charitas, con sede in Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo n. 294 – Fraz. Villa Volpe, per n. 14 posti letto, relativamente ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI
 - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
 - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
 - 4.1 RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI
 - 4.1.2 BIS NUCLEI RESIDENZIALI DEDICATI PER L'AUTISMO IN ETÀ ADULTA

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della LRA 32/2007 e ss.mm.ii., *"L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accREDITAMENTO è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accREDITAMENTO condotte dall'Organismo Tecnicamente AccREDITANTE di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accREDITAMENTO."*;

- ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;
- ai sensi dell'art. 7-bis della LRA n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

RITENUTO di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della LRA n. 32/2007 e ss.mm. e ii., a favore della Fondazione Piccola Opera Charitas, l'accreditamento istituzionale di base del "Nucleo Residenziale Autismo Adulti Mauro Colombati", con sede in Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo n. 294 – Frazione Villa Volpe, con una dotazione di n. 14 (quattordici) posti letto;

DATO ATTO, che dalla presente deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO che la Fondazione Piccola Opera Charitas ha presentato domanda - acquisita agli atti al prot. n. RA/0014640/26 del 15/01/2026 - di accreditamento istituzionale del Nucleo Residenziale per l'Autismo Adulti (NRAA) "Mauro Colombati", sito in Giulianova, Frazione Villa Volpe - Via Nazionale per Teramo n. 294, con una dotazione di n. 14 posti letto, a seguito del rilascio della relativa autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 4 della LRA 32/2007 e ss.mm.ii., con provvedimento del Comune di Giulianova (TE) prot. n. 0001828/2026 del 15/01/2026;

2. DI PRENDERE ATTO del parere tecnico Prot. n. 374 del 10/04/2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accreditamento di base, ex art. 6, comma 1-bis, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. del "Nucleo Residenziale Autismo Adulti Mauro Colombati" della Fondazione Piccola Opera Charitas, con sede in Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo n. 294 – Fraz. Villa Volpe, per n. 14 posti letto, relativamente ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
- 4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
 - 4.1 RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI
 - 4.1.2 BIS NUCLEI RESIDENZIALI DEDICATI PER L'AUTISMO IN ETÀ ADULTA;

3. DI RILASCIARE, per l'effetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della LRA n. 32/2007 e ss.mm. e ii., a favore della Fondazione Piccola Opera Charitas, l'accreditamento istituzionale di base del "Nucleo Residenziale Autismo Adulti Mauro Colombati", con sede in Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo n. 294 – Frazione Villa Volpe, con una dotazione di n. 14 (quattordici) posti letto;

4. DI PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., *"L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento."*;
- ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;
- ai sensi dell'art. 7-bis della LRA n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

5. DI PRECISARE, altresì, che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

6. DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

7. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Fondazione Piccola Opera Charitas e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

8. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All 1 - prot. ASR 374-26.pdf

Impronta 953E1124E4603CB4EB8D0AB7B72AB58B2961EE20E8FBACFF680AA24CB66274DF

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 26/05/2026 14:35:25

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 26/05/2026 15:00:57

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135



DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
ROSARIA DI
GIUSEPPE
16.06.2026
08:50:10
GMT+02:00

Allegati per Deliberazione n. 310 del 25.05.2026

All 1 - prot. ASR 374-26

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-30/all-1-prot-asr-374-26-signed.pdf>

Hash: 9b2f4e5d5d04559d72b877c082bbcc19



Il Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

N.01/APC/2026

OGGETTO: Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo - dichiarazione “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” anno 2026.

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” all’art. 11 recante “Funzioni delle Regioni.....omissis.....” al punto m) prevede che le Regioni attuino lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” all’art. 52 prevede che la Direzione regionale competente in materia di protezione civile ...omissis..., propone all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio;
- con L.R. 20 dicembre 2019, n. 46 è stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo e sono state trasferite alla stessa le competenze connesse allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all’art.2 del D.Lgs



n.1/2018, ivi comprese, per quanto ne occupa, le competenze già attribuite dalla L.R. 3/2014 alla “Direzione regionale competente in materia di Protezione civile”, ora in capo all’Agenzia regionale di Protezione civile;

VISTO il documento prot. n. 0001714-P-26/05/2026 del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, recante “Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti”;

CONSIDERATO che l’estensione e la qualità della superficie boscata regionale, nonché la presenza di tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale e numerose Riserve naturali, fa sì che sia interesse primario della Regione Abruzzo attuare tutte le possibili azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva gli incendi ai fini della conservazione del patrimonio boschivo e paesaggistico regionale;

CONSIDERATO, altresì:

- che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come previsto nell’art.2, comma 3, lett. j), della L.R. n. 46/2019, è competente nelle attività inerenti all’attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- che alla medesima Agenzia spetta, a tenore del richiamato art. 52 della L.R. n. 3/2014, di proporre alla Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio;

RICHIAMATI la L. n. 353/2000, la L.R. n. 3/2014, il D.Lgs. n. 1/2018 e la L.R.n. 46/2019;

RITENUTO, ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, di:



- dichiarare lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente anno 2026 fissando quale data di inizio del periodo di grave pericolosità il giorno 22/06/2026 e quella di chiusura il giorno 15/10/2026 sull’intero territorio regionale;
- individuare il periodo di svolgimento dell’attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026, fissando quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 06/07/2026 e quella di chiusura il giorno 13/09/2026 sull’intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;
- di attivare la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) - ai sensi della L. n. 353/2000, dell’art. 52 della L.R. n. 3/2014 e dell’art. 8, comma 7, della L.R. n. 46/2019 - e il numero verde gratuito 800-861016 per segnalare gli incendi o altri eventi;
- di avvalersi, per la operatività della SOUP, anche delle risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giusta Convenzione-Accordo di Programma sottoscritto in data 11.06.2025 e valido fino al 11.06.2028, del personale dei Carabinieri Forestali giusta Convenzione sottoscritta in data 12.06.2026 e valida fino al 31.12.2028, nonché del personale dell’Agenzia regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con l’Agenzia regionale medesima secondo le medesime Convenzioni in essere;
- di ribadire i contenuti dell’art. 56 della L.R. n. 3/2014, approvando i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate” (all. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di diramare, ai sensi dell’art. 55 della richiamata L.R. n. 3/2014, i contenuti delle prescrizioni a tutti i comuni del territorio regionale;

Tanto premesso, sulla scorta di istruttoria svolta da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

- di dichiarare ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente **anno 2026 dal 22 giugno 2026 al 15 ottobre 2026 sull’intero territorio regionale;**
- di fissare quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno **06/07/2026** e quella di chiusura il giorno **13/09/2026** sull’intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;



- di attivare, nel periodo di apertura della Campagna antincendio anno 2026, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) - ai sensi della L.n. 353/2000, dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 e dell'art.8, comma 7, della L.R. n. 46/2019- e il numero verde gratuito 800-861-016 per segnalare gli incendi o qualsiasi altro evento;
- di avvalersi, per la operatività della SOUP, anche delle risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giusta Convenzione-Accordo di Programma sottoscritto in data 12.06.2026 e valido fino al 11.06.2028, del personale dei Carabinieri Forestali giusta Convenzione sottoscritta in data 12.05.2026 e valida fino al 31.12.2028, nonché del personale dell'Agenzia regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con l'Agenzia regionale medesima secondo le medesime Convenzioni in essere;
- di approvare il documento contenente i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi denominato "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate" (all. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), documento che, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 3/2014, sarà diramato a tutti i comuni del territorio regionale;
- che al personale dell'Agenzia regionale di Protezione civile formato ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.06.2020 che opera presso la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), e al personale della medesima Agenzia che assicura l'attività di coordinamento sui luoghi di intervento, per tutto l'arco di vigenza dello stato di grave pericolosità, ivi inclusi i giorni prefestivi e festivi, è assicurato il riconoscimento del lavoro straordinario. Qualora venga dichiarato lo stato di emergenza regionale, si applicheranno le previsioni contrattuali previste dall'art. 40 del CCNL del 22.01.2004.
- gli oneri derivanti dall'utilizzo del personale dell'Agenzia regionale di Protezione civile oltre l'ordinario orario di servizio per le attività di SOUP , DOS, COS e coordinamento degli interventi saranno corrisposti dall'Agenzia regionale di Protezione civile al personale coinvolto nelle medesime attività, previo trasferimento da parte della Regione Abruzzo alla stessa Agenzia a seguito di rendicontazione dell'attività concretamente svolta, in aggiunta ai versamenti ordinari previsti dalla L.R. 46/2019 e ss.mm.ii;
- di demandare all'Agenzia regionale di Protezione civile ogni utile iniziativa, azione, adozione di atti, connessi al periodo di "massima pericolosità degli incendi boschivi" ritenuti necessari per tutelare il patrimonio ambientale regionale;
- che le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata;



- che la presente ordinanza sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e su quello dell'Agazia regionale di Protezione civile, estendendo la pubblicizzazione ai gestori delle infrastrutture viarie, ai gestori delle reti, ai Parchi, Riserve, Province e Comuni.

La pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione su BURAT, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla medesima pubblicazione.

Il Direttore dell'Agazia Regionale
Avv. Maurizio Scelli



MAURIZIO SCELLI
DIRETTORE AG. REG.
PROTEZIONE CIVILE
22.06.2026 16:27:51
GMT+02:00

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
22.06.2026
16:39:45
GMT+02:00



Allegato A

REGIONE ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Servizio Emergenze di Protezione Civile

La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.01 del 22.06.2026 ha dichiarato lo

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI
dal 22 GIUGNO 2026 al 15 OTTOBRE 2026
PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOScate

Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti **prescrizioni e divieti**:

- a) È fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- b) È vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
- c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
- d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
- e) Ai sensi dell'art.56 della L.R. n. 3/2014:
 - e1) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
 - e2) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
 - e3) Per l'abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti.



- f) I Comandi militari e di Polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
- g) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
- h) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio

**DETERMINAZIONE DPF023/56****DEL 16 GIUGNO 2026****DIPARTIMENTO SANITA'****SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA****UFFICIO SANITÀ ANIMALE**

OGGETTO: Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47. Iscrizione all'Albo Regionale dell'Associazione per la Protezione degli Animali dell'Associazione "E.N.D.A.S. ABRUZZO E.T.S. A.P.S." – Sede in Pescara via Benedetto Croce n. 224.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 "Norme sul controllo del randagismo anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- VISTO** in particolare l'art. 24 della suddetta legge "Istituzione Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali";
- VISTA** la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso la Direzione Sanità, l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche – costituite con atto pubblico – operanti nel territorio regionale;
- VISTO** il Disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 02.07.2007; per quanto applicabile in urgenza dalla nuova L.R. n° 47/2013;
- CONSIDERATO** che il richiamato Disciplinare regola le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni e, in particolare, i requisiti che le stesse devono possedere, in relazione al tipo di Associazione;
- ACCERTATO** che il Disciplinare in argomento è stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 3.8.2007;
- VISTA** la richiesta di iscrizione all'Albo predetto dell'11.06.2026, ricevuta al protocollo di questo Servizio al n. RA. 238869/26 dell'11/06/2026, avanzata dal Presidente pro tempore, dott. D'Angelo Simone, dell'Associazione E.N.D.A.S. A.P.S. E.T.P.– Sede di Pescara – via Benedetto Croce n. 224, con la quale chiede l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche;
- DATO ATTO** che l'Associazione in parola ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 24 comma V della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 e, in particolare, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo con atto notarile e tenuto conto che si rivengono tutte le notizie e quanto previsto dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale d'Abruzzo con propria Deliberazione n. 616 in data 02.07.2007;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione e la sua sostanziale conformità a quanto previsto dalla richiamata L.R. 47/2013 e del relativo disciplinare;
- RITENUTO** pertanto di accogliere la richiesta in parola, giusta art. 24 della L.R. 47/2013, attribuendo alla stessa il numero di iscrizione indicato nel dispositivo del presente provvedimento;
- RITENUTA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di iscrivere all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, la seguente Associazione che ne ha fatto richiesta, con attribuzione del numero di posizione sotto ad essa indicato:

E.N.D.A.S. ABRUZZO E.T.S. A.P.S.

con sede nel Comune di: **PESCARA**, via Benedetto Croce n. 224

n. 50

2. di trasmettere copia della presente Determinazione – per opportuna conoscenza – alla Associazione Protezionistica interessata, al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria Locale di: Pescara, ed al Sindaco del Comune ove ha sede l’Associazione stessa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Camillo Odio
(f.to digitalmente)

L’ESTENSORE

Tina Maiori Caratella
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Dott.ssa Roberta Torlone
assente

Allegati per DETERMINAZIONE DPF023/56 DEL 16 GIUGNO 2026

Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-06-30/albo-regionale-delle-associazioni-protezionistiche-agg-al-16-06-2026-signed.pdf>

Hash: 90a2c6228a96163494180a645e6c4018



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Centralino: 0863 – 90.83.00



SERVIZIO URBANISTICO

Responsabile Ing. Santina Scatena

Mail: comune.carsoli@pec.it

Prot. 7667 del 18.06.2026

AVVISO DI AVVENUTA APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 e in conformità alle modalità procedurali previste dal previgente art. 10 della Legge Regionale n. 18/1983)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO

1. Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 16.04.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata definitivamente approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Carsoli, a seguito del recepimento delle prescrizioni impartite dalla Provincia dell'Aquila con il proprio provvedimento di accertamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
2. Che in esecuzione del succitato atto consiliare e per gli adempimenti di competenza gestionale, con determinazione dirigenziale n° gen. 242 e n° 36 del 22.05.2026, si è provveduto alla formalizzazione della trasmissione della documentazione definitiva agli organi competenti e all'avvio delle procedure legali di pubblicità.
3. Che l'iter di pianificazione ha compreso le fasi storiche di adozione (Deliberazioni consiliari consecutive dalla n. 15 alla n. 76 del 14.04.2018), l'esame e la controdeduzione alle osservazioni (Deliberazione consiliare n. 106 del 28.12.2018), nonché il positivo rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) da parte della Provincia dell'Aquila – Settore Territorio e Urbanistica (provvedimento prot. n. 029443/2023 del 04.12.2023).
4. Che l'intera documentazione è altresì consultabile in formato digitale sul sito internet istituzionale del Comune di Carsoli (www.comune.carsoli.aq.it) all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Pianificazione e Governo del Territorio*.
5. Che la Variante Generale al Piano Regolatore Generale entra in vigore a tutti gli effetti di legge il giorno stesso della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), in forza della clausola di salvaguardia procedimentale di cui al combinato disposto degli artt. 100 della L.R. n. 58/2023 e 10 della previgente L.R. n. 18/1983.

La Responsabile Del Servizio Urbanistico

Ing. Scatena Santina

f.to digitalmente

COPIA



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Consiglio Comunale Verbale di deliberazione n. 36 del 13/05/2026

OGGETTO: PN-46-25 – Retrocessione in zona agricola o verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o di aree aventi un carico urbanistico superiore alla zona agricola. Approvazione.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **treddici** del mese di **maggio** alle ore **16:54** in Ortona, nella Sala Consiliare del Comune, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, in modalità in presenza, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione nelle persone dei Signori componenti eletti e in carica:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
Angelo Di Nardo - Sindaco	Si	
Buzzelli Ilenia - Consigliere	Si	
Canosa Cristiana - Consigliere		Si
Cataldo Ivana - Consigliere		Si
Cieri Lucio - Consigliere	Si	
Civitarese Erica - Consigliere	Si	
Cocciola Ilario - Consigliere	Si	
d'Angelo Pasqualino - Consigliere	Si	
Di Maio Alice - Consigliere	Si	
Di Vincenzo Alessio - Consigliere	Si	
Fratino Nicola - Consigliere		Si
Notarfranco Luciana - Consigliere		Si
Montebruno Saul - Consigliere	Si	
Patriarca Franca - Consigliere	Si	
Polidoro Francesco - Consigliere	Si	
Vanni Camillo Franco - Presidente	Si	
Zannini Maria - Consigliere	Si	

Totale: 13	Totale: 4
-------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Luca Mastrangelo.

Il Presidente del Consiglio, Vanni Camillo Franco, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che il Consiglio si è riunito in modalità mista con la presenza in sede di n. 12 Consiglieri ed in modalità telematica del Saul Montebruno tramite piattaforma GoTo Meeting e contemporanea trasmissione in diretta streaming, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e commissioni consiliari. Assenti n. 4 Consiglieri. Consiglieri presenti n. 13

Illustra l'Assessore Palermo come da resoconto allegato

Alle 19:58 rientra la Consigliera Canosa. Consiglieri presenti n. 14

Prende la parola il Consigliere Cociola e nuovamente l'Assessore Palermo come da resoconto allegato.

Esce la Consigliera Di Maio - Consiglieri Presenti n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 21.12.2023, la Regione Abruzzo ha pubblicato sul BURA la L.R. N. 58/2023 (NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE) che ha abrogato ad ogni effetto la precedente Legge Urbanistica Regionale dell'Abruzzo n. 18/1983, ancora applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 della L.R. 58/23 "Regime Transitorio" solo per limitate fattispecie e limitati adempimenti unicamente con riferimento ai procedimenti di adozione e/o approvazione definitiva in corso alla data della pubblicazione della legge;
- tutti i comuni, secondo tale legge avrebbero dovuto provvedere alla perimetrazione del territorio urbanizzato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della premessa L.R. 58/23 e ss.mm.ii.;
- sino a tale adempimento, ovvero fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, non oltre la scadenza del termine di 24 mesi previsto per tale perimetrazione (20 dicembre 2025), poi prorogata come di seguito puntualizzato, i procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali di iniziativa pubblica e privata, anche successivi all'entrata in vigore della LUR 58/2023, sono conclusi secondo il regime di approvazione pre-vigente e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti solo se l'atto della definitiva approvazione del piano attuativo interviene entro la data di perimetrazione e, comunque, entro il termine di 24 mesi (20 dicembre 2025) dalla entrata in vigore della nuova LUR 58/2023 (art. 100 comma 8), come poi ulteriormente prorogato di mesi sei;
- il Comune di Ortona con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 10/05/2022 ha approvato il nuovo PRG, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 01.06.2022;
- la nuova legge urbanistica regionale n. 58/2023 prevede che entro 24 mesi a far data dalla predetta data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 40 della stessa, sia redatta la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, precisando che detto termine è stato prorogato una prima volta con L.R. n. 7 del 14.02.2024 e, successivamente, di recente, ancora, con Legge Regionale n. 36/2025 di ulteriori mesi sei, ovvero procrastinato al 20 giugno 2026;
- la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato costituisce la prima fase della necessaria attività di redazione del nuovo strumento urbanistico comunale, ovvero del Piano Urbanistico Comunale di cui all'art. 39 della stessa Legge, da redigere entro i 60 mesi successivi alla pubblicazione della stessa L.R., termine, questo, non prorogato con la già richiamata ovvero fissato ancora al 20 dicembre 2028;
- per effetto dell'Art. 5 della L.R. 36/25 (BURA Speciale n. 285 del 29.12.25), nonostante la predetta proroga di sei mesi accordata per la approvazione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, si è stabilito che già a far data dal 21 dicembre 2025 la disciplina del territorio agricolo (territorio rurale) come spazialmente definito nei piani vigenti, così come normata dagli stessi piani urbanistici comunali, è da ritenersi caducata, dovendosi applicare, di fatto, quella definita dal Titolo IV della

L.R. 58/23, nel testo vigente, ovvero quella del Territorio rurale (artt. da 57 a 63);

- il Comune di Ortona, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 21.10.2025 avente ad oggetto *“Retrocessione in zona agricola o verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o di aree aventi un carico urbanistico superiore alla zona agricola”*, ha recepito contenuti, principi, adempimenti e connessi obblighi previsti dalla applicazione della L.R. 58/23, ha stabilito l’iter e la modalità ai fini dell’acquisizione delle istanze per la retrocessione delle aree edificabili, ha approvato l’apposito modello *fac simile*;
- l’art. 77 della predetta Legge Regionale n. 58/2023, coerente con l’art. 33 della L.U.R. Abruzzo 18/83, recante *“Variazioni allo strumento urbanistico vigente”* prevede e consente, sino alla approvazione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato, al comma 2, modifiche al Piano vigente di limitata entità e relative a specifiche fattispecie tra le quali quelle contemplate dalla lettera l) del predetto comma, ovvero *“le retrocessioni a zona agricola o verde privato vincolato a inedificabilità da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo”*, pertanto, dette variazioni non si configurano quali varianti ordinarie, specificando che nel caso dell’oggetto della procedura di cui alla presente deliberazione consiliare si tratta solo di prendere atto di retrocessioni in zona agricola o a verde privato vincolato ad inedificabilità di aree già ricadenti in zone con carico urbanistico superiore a quello della zona agricola;
- che l’attuale PRG vigente del Comune di Ortona non individua espressamente la tipologia di sottozona di *“verde privato vincolato”* ma ne individua una del tutto analoga ma terminologicamente così definita *“verde di rispetto paesaggistico”* disciplinata dall’art.54 delle NTA vigente;
- al comma 3 dello stesso art. 77 si stabilisce che *“le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono pubblicate integralmente, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati; dell'avvenuta approvazione è data tempestiva comunicazione tramite avviso pubblicato sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5 “;*
- al fine di acquisire, per l’attuazione delle specifiche Variazioni contemplate dalla lettera l) del premesso comma 2 dell’art. 77 della L.R., un quadro conoscitivo adeguatamente aggiornato delle esigenze dei cittadini proprietari di aree edificabili, ovvero di consentire di inoltrare manifestazioni di interesse finalizzate ad eventuali retrocessioni a zona agricola e verde di aree edificabili, o aventi altre destinazioni con carico urbanistico superiore alla zona agricola, il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive arch. *Domenico Fineo* del Comune di Ortona, in data 27.10.2025, ha emanato un Avviso Pubblico avente per oggetto *“Retrocessione a zona agricola e verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili, o aventi altre destinazioni con carico urbanistico superiore alla zona agricola per la raccolta di manifestazioni di interesse funzionali a richiedere la retrocessione a zona agricola e verde di aree edificabili, o aventi altre destinazioni con carico urbanistico superiore alla zona agricola”*;
- suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, affisso nelle specifiche bacheche dislocate nel territorio comunale ed è stato trasmesso con prot. n. 43866 del 28/10/2025 agli Ordini professionali, nello specifico degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri delle province di Chieti e Pescara per la dovuta divulgazione. La notizia è stata altresì riportata nel quotidiano locale *“Il Centro”* in data 28/10/2025;
- è stato notificato altresì a mezzo di messo comunale l’avvenuta pubblicazione della Deliberazione di Giunta n. 64 del 21/10/2025 con l’invito a presentare idonea istanza secondo quanto deliberato ai sigg. Cieri Tommaso e Pandolfo Giuseppina che avevano manifestato antecedentemente la volontà di far retrocedere terreni in proprietà rispettivamente il sig. *Cieri Tommaso* in data 10/09/2024 prot. n. 35198 avvenuta notifica del 29/10/2025 e la sig.ra *Pandolfo Giuseppina* in data 05/01/2024 prot. n.590, avvenuta notifica in data 31/10/2025;
- in detto avviso, come previsto dai citati articoli della legge regionale, è stato riportato che:
 - a. *“(…) con delibera di G.C. n. 64 del 21/10/2025 l’Amministrazione Comunale ha deciso di*

- avviare un procedimento amministrativo volto ad acquisire da parte dei cittadini interessati apposite istanze per richiedere la retrocessione a zona agricola o a verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili, ovvero aventi altre destinazioni diverse dalla zona agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ad uso pubblico, per i motivi da indicare nell'istanza (es.: l'oggettiva difficoltà di dar vita ai comparti, causa l'eccessivo frazionamento dello stesso in diverse particelle e l'eccessiva numerosità dei proprietari interessati, in capaci di trovare un accordo fra loro, ovvero il disinteresse allo sfruttamento delle potenzialità edificatorie, ovvero la difficoltà a pagare i tributi annuali (IMU) su terreni edificabili ovvero aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola)";*
- b. *"(...) la nuova Legge Regionale Urbanistica n.58/2023, all'art.77 comma 2 lettera "l)" ove è espressamente indicato che "(...) non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi ...le retrocessioni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo", che, ai sensi del comma 3 del medesimo art.77 "(...) le modificazioni di cui al comma 2 sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare e sono trasmesse alla Provincia competente per l'eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5", che, ai sensi del comma 4 del medesimo art.77 "(...) Nel caso di aree ricadenti, anche parzialmente, in zone tutelate o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo che è rilasciato ai sensi dell'articolo 16 della L. 1150/1942";*
- c. *"(...) che tutti i cittadini interessati che possono presentare istanza per la retrocessione a Zona Agricola o a Verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o aventi destinazioni diverse da quella agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ad uso pubblico, secondo il modello allegato alla Delibera di G.C. n. 64 del 21/10/2025";*
- d. *"(...) che le istanze, redatte secondo l'allegato MODELLO e complete della documentazione richiesta, potranno essere presentate ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO", con le seguenti modalità in formato cartaceo o digitale;*
- e. *"(...) l'apporto partecipativo della cittadinanza è finalizzato esclusivamente alla costruzione di un quadro conoscitivo territoriale più approfondito e che, in ogni caso, l'accoglimento o il respingimento delle richieste di retrocessione delle aree a zona agricola, verranno decisi dal Consiglio Comunale perseguendo esclusivamente l'interesse pubblico, nonché gli obiettivi di programmazione stabiliti dall'Amministrazione, previa valutazione tecnica dell'opportunità dell'accoglimento o del respingimento delle richieste";*
- f. *"(...) la partecipazione dei cittadini, pertanto, non costituisce presupposto per la formazione di alcun diritto nei loro confronti e la valutazione finale delle istanze pervenute verrà esplicitata con l'accoglimento o il respingimento in Consiglio Comunale delle richieste dei cittadini";*
- g. *"(...) che le richieste accolte verranno trasposte sulle previsioni di P.R.G. mediante apposita procedura nel rispetto delle previsioni di legge";*
- h. *"(...) in relazione a quanto specificato ai punti precedenti, non verrà fornita alcuna risposta scritta ai richiedenti, i quali dovranno verificare l'accoglimento o meno delle rispettive istanze, mediante le ordinarie procedure di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione prevista dalle legge vigenti";*
- i. *"(...) in linea generale, non potranno essere accolte, a giudizio discrezionale del Consiglio Comunale, le istanze di retrocessione a zona agricola o verde di rispetto*

paesaggistico di aree edificabili aventi altre destinazioni diverse dalla zona agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ed uso pubblico, poste all'interno di comparti edificatori unitari, PUE e Piani attuativi comunque denominati o all'interno di zone di completamento del tessuto urbanistico, onde evitare di creare aree agricole o a verde intercluse e di fatto inutilizzate a fini agricoli e aventi la destinazione urbanistica disomogenea rispetto al contorno”;

- j. *“(…) in linea generale potranno essere accolte, a giudizio discrezionale del Consiglio Comunale, solo le istanze di retrocessione a zona agricola o verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili, o aventi altre destinazioni diverse dalla zona agricola, con esclusione delle aree aventi destinazione ad uso pubblico, ubicate ai margini dei comparti edificatori unitari, PUE e Piani Attuativi comunque denominati o ai margini delle zone di completamento del tessuto urbanistico, o ai margini di aree aventi destinazione diversa da quella agricola, e contestualmente confinanti, direttamente (o indirettamente, se contigue ad aree direttamente confinanti che richiedono la retrocessione) con la zona agricola, con l'avvertenza che la porzione di comparto edificatorio unitario o di completamento restante non deve assumere una conformazione ed un perimetro frastagliato e/o irrazionale e disomogeneo”;*
- k. *“(…) di precisare che la retrocessione richiesta vincola perennemente il terreno e i nuovi strumenti urbanistici redigendi confermeranno le destinazioni di retrocessione richieste;*
- l. *“(…) in ogni caso le domande di retrocessione saranno valutate discrezionalmente da questo Ente senza alcun obbligo di accoglimento qualora le stesse possano incidere sull'attuazione di pianificazioni esistenti o su diritti pianificatori acquisiti da altri interessati”;*

- a seguito della pubblicazione del predetto Avviso Pubblico del 27.10.2025 sono pervenute, in tutto, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e la sua scadenza, ovvero nell'arco dei 60 giorni stabiliti, n.51 istanze promosse da cittadini, proprietari.

Preso atto che le retrocessioni urbanistiche disposte mediante la presente variante allo strumento urbanistico comunale riguardano le proprietà catastalmente individuate nelle istanze presentate dai soggetti richiedenti, con riferimento alle superfici interessate dalla riclassificazione e alla conseguente attribuzione della destinazione a zona agricola ovvero a verde di rispetto paesaggistico (verde privato), come analiticamente indicate nel prospetto riepilogativo che segue;

Dato atto che detto prospetto risulta integralmente conforme ai n. 51 pareri istruttori resi dal Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche dell'Ente, i quali hanno attestato, in relazione ai presupposti normativi e pianificatori applicabili, l'ammissibilità o meno delle singole istanze di retrocessione, nonché la coerenza della nuova classificazione urbanistica proposta rispetto al contesto territoriale di riferimento;

Rilevato, altresì, che le nuove destinazioni urbanistiche attribuite risultano compatibili e complementari con l'assetto urbanistico delle aree limitrofe, garantendo la continuità della disciplina pianificatoria ed evitando l'insorgenza di vuoti di destinazione urbanistica, fenomeni di frammentazione territoriale ovvero condizioni di disomogeneità urbanistica;

Precisato che le aree interessate, le relative particelle catastali, le superfici fondiari oggetto di retrocessione e le nuove destinazioni urbanistiche assegnate sono riportate nella seguente tabella riepilogativa:

N.	RICHIEDENTE	PROT.	DEL.	PARERE	Proposta di modifica di Zona urbanistica del PRG vigente di cui alla variazione	Identificazione catastale	Superficie complessiva Mq.
1	LANCI GIOVANNI	45084	05/11/2025	AMMISSIBILE	da B.3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 343	65,00
2	CUPIDO SILVIA	45085	05/11/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 4205	950,00
3	CIERI TOMMASO	45403	06/11/2025	AMMISSIBILE	da D3 a E.2	Fg 5 part.IIa n.202 Fg 5 part.IIa n.203 Fg 5 part.IIa n.311	14605,00 7277,00 16630,00
4	IEZZI FRANCO	45420	06/11/2025	AMMISSIBILE	da D3 a E.2	Fg 40 part.IIe n. 4879 e 1252	2500,00

5	RABOTTINI ANTONIO	46222	13/11/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg 2 Part.lle n. 4526 - 4630-4632	565,00
6	DI DIONISIO GABRIELE	47500	19/11/2025	AMMISSIBILE	da art. 47 a VPP art.54	Fg 1 part.lla 290	550,00
7	NAPOLIONE TOMMASO CONCEZIO	47242	20/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg 31 part.lle 246-11	2930,00
8	GARZARELLI MARINA	47245	20/11/2025	AMMISSIBILE	da B2 a VPP art.54	Fg 32 part.lle 1136-3500	60,00
9	MARCUCCI ROCCO	47600	24/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg 21 part.lla 576-579-4255	210,00
10	BASTI ROSSELLA	47611	24/11/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.2	Fg 8 part.lla 4626 - 4627	451,00
11	STANTE NICOLA	47631	24/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg 52 part.lla 490	770,00
12	CIERI ELENO	48109	27/11/2025	AMMISSIBILE	da C2 a E.1	Fg 49 part.lle 297-4079	4230,00
13	BELLICANO ROCCO	48878	02/12/2025	AMMISSIBILE	da C2 a VPP art.54	Fg. 33 part.lle 749-4050- 4047	1165,00
14	D'ALESSANDRO DANIELE	49003	03/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.lla 226	302,00
15	LUCCHESI LIBERATA	49001	03/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.lla 712-4533-208- 227-231-288-1279-4471- 4473-4509-4513	4620,00
16	BOTTEGA ACHILLE	49439	09/12/2025	AMMISSIBILE	da art.52 a E.2	Fg. 47 part.lla 121-122-238	3790,00
17	VILLANI MILKO SEBASTIAN	49534	09/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a E.2	Fg.1 part.lla 235	470,00
18	DI CAMPLI ADA E GIOVANNA	49541	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg. 1 part.lla 4579	5517,00
19	DI DEO PIERO	49566	09/11/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 57 part.lla n. 81	1015,00
20	DI DEO PIERO	49567	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg. 37 part.lla n.390	550,00
21	DI DEO PIERO	49568	09/12/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1ASI - a VPP art.54	Fg. 46 part.lla 294-143 Fg. 39 part.lla 202	3390,00
22	TRAVE ROCCO	49569	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 62 part.lla 4159	344,00
23	D'ANNIBALE ASSUNTA	49660	09/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 8 part.lla 4610	110,00
24	SECCIA MAFALDA E ALTRI	49741	10/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E.2	Fg. 43 part.lla 295	1260,00
25	ALTOBELLI ANTONIO GABRIELE	49924	11/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 53 part.lla 386	751,00
					da B4 a VPP art.54	Fg. 53 part.lle 391-919-1174	665,00
					B4 con sovrastante fabbricato	Fg. 53 part.lla 387	0,00
26	BOMBA SABATINO	50134	12/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 46 part.lla 230	720,00
27	DE IURE MARIELLA	50136	12/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a VPP art.54	Fg. 63 part.lla 76	1210,00
28	LUCCHESI ALESSANDRA	50243	15/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lle 709-4422-4424	1160,00
29	LUCCHESI GIANLUCA	50247	15/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lle 709-4422-4424	----
30	LACIOPPA MARIA	50249	15/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lle 709-4422-4424	----
31	CANNELLO MARIA PIA	50364	15/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E1	Fg. 16 part.lla 246 -4131	1954,00
32	DI NACCIO PAOLO	50464	16/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E.1	Fg. 32 part.lla 3533-20-521- 698-699	3480,00
33	ABRUGIATI PAOLO	50950	18/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg. 38 part.lle 290-4261	2658,00
34	CAPPELLETTI MARIA VINCENZA	51050	18/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lle 242-240	2510,00
35	RABOTTINI GALLIANO	50970	18/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.lle 1282-694	1120,00
36	SANVITALE TOMMASO	51048	18/12/2025	AMMISSIBILE	da B2 a E.1	Fg.32 part.lle 4494-669	498,00
37	RICCIARDI SEVERINO	51133	19/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a VPP art.54	Fg. 62 part.lle 1285	1000,00
38	GENIOLA IRENA	51294	22/12/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1 a VPP art.54	Fg.55 part.lle 305-723-724- 4280-4138-4129-306-4049- 307-721-621	37038,00
39	RAPINI TOMMASO	51296	22/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a E.1	Fg. 43 part.lle 662-686- 4418-395	2267,00
40	RABOTTINI ANTONIO	51305	22/12/2025	AMMISSIBILE	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.lle 237-1281	473,00
					da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 1278	355,00

41	BUZZELLI MARISA	51426	22/12/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1 a VPP art.54	Fg. 39 part.lla 4141 - 4144	2200,00
42	DI GREGORIO ROBERTA	51454	22/12/2025	AMMISSIBILE	da C3 a VPP art.54	Fg. 17 part.lla 4179	3688,00
43	PERLA LIDIA	51455	22/12/2025	AMMISSIBILE	da B3 a E.1	Fg. 37 part.lla 4163	1950,00
44	MARRONE ALESSANDRO	51456	22/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 45 part.lla 89 - 756	2788,00
45	ALTOBELLI CAMILLA	51457	22/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 60 part.lla 288	450,00
46	DI TOLLO GIACOMO	51470	23/12/2025	AMMISSIBILE	da B4 a E.1	Fg. 67 part.lla 4254	330,00
47	ALESSIO CAROLINA	51518	23/12/2025	AMMISSIBILE	da art.50 a E.2	Fg. 8 part.lla 4544	1878,00
48	DI BIASE ANTONELLA	51548	23/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.lla 238-1080-696-697	553,00
49	PAOLINI GIUSEPPE	51611	23/12/2025	AMMISSIBILE	art.47 a VPP art.54	Fg. 2 part.lla 4215	315,00
50	BABORE GERARDINO	51655	24/11/2025	AMMISSIBILE CON PARERE	da D1 a VPP art.54	Fg. 55 part.lla 95-96-489-491-352-120-121-357-102-105-354-356-490-104-355-107-4254-585-356-539-541	21900,00
				AMMISSIBILE	da B4	347-389	680,00
51	ZAZZINI ENRICO	51816	29/12/2025	AMMISSIBILE	Da B4 a E.1	Fg. 45 part.lla 731-730-438	6947

Dato atto che, con riferimento a tutte le istanze di retrocessione ricadenti in ambiti classificati quali Zone ASI, rientranti nella competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (ASI Val Pescara), il Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche, con nota prot. n. 7896 del 18/02/2026, ha provveduto a richiedere al predetto Consorzio apposito parere endoprocedimentale ai fini della verifica di compatibilità delle proposte di retrocessione urbanistica formulate;

Precisato che la richiesta di parere ha riguardato le seguenti istanze e relative aree catastalmente identificate:

- Di Deo Piero, per i terreni censiti al foglio n. 46, particelle nn. 294 e 143, nonché al foglio n. 39, particella n. 202;
- Geniola Irena, per i terreni censiti al foglio n. 55, particelle nn. 305, 723, 4280, 4138, 4129, 306, 4049, 307, 721 e 621;
- Buzzelli Marisa, per i terreni censiti al foglio n. 39, particelle nn. 4141 e 4144;
- Babore Gerardino, Babore Roberta e Babore Oriana, per i terreni censiti al foglio n. 55, particelle nn. 4254, 585, 356, 107, 539, 541, 95, 489, 491, 352, 120, 121, 357, 102, 105, 354, 490, 104 e 355;

Rilevato che la suddetta richiesta istruttoria è stata formulata nell'ambito del procedimento di variante urbanistica, al fine di acquisire le valutazioni di competenza dell'Ente consortile in ordine alla coerenza delle retrocessioni proposte con la pianificazione industriale sovracomunale e con gli interessi pubblici sottesi alla disciplina delle aree ASI;

Rilevato che, decorso inutilmente il termine assegnato per l'espressione del richiesto parere endoprocedimentale, trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, atteso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (ASI Val Pescara) non ha formalizzato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alcun motivato dissenso né formulato osservazioni ostative in ordine alle proposte di retrocessione urbanistica oggetto del presente procedimento;

Dato atto che i pareri favorevoli espressi in ordine all'ammissibilità delle richieste di modifica urbanistica relative ai terreni ricadenti in zona omogenea D.1 sono stati assentiti esclusivamente mediante riconversione delle relative aree a "Verde di Rispetto Paesaggistico", in coerenza con l'esigenza di garantire, all'interno del comparto industriale, adeguate superfici a standard verde e fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica a beneficio dell'intero comprensorio produttivo;

Precisato che tale riclassificazione urbanistica è stata ritenuta compatibile con l'assetto pianificatorio dell'area industriale, in quanto finalizzata al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica del contesto ASI, restando in ogni caso impregiudicati i poteri di natura espropriativa,

pianificatoria e di eventuale riconversione funzionale dei cespiti attribuiti al Consorzio ASI Val Pescara dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione sovraordinata;

Considerato che, come puntualmente evidenziato nell'ambito dell'istruttoria posta a fondamento dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse presentate, si è reso necessario garantire il rispetto del principio di omogeneità urbanistica delle zone interessate, evitando la retrocessione in zona agricola di lotti interclusi all'interno dell'edificato o comunque inseriti in contesti urbanizzati consolidati, aventi conformazione, consistenza e dimensioni tali da risultare incompatibili con una effettiva e razionale disciplina agricola del territorio;

Rilevato che la riconversione di tali aree in zona agricola avrebbe determinato fenomeni di eccessiva frammentazione dell'ambito urbanizzato, con conseguenti discontinuità pianificatorie e disomogeneità nell'assetto urbanistico complessivo;

Dato atto che, per le suddette ragioni, le aree interessate sono state conseguentemente riclassificate quali "Zone a Verde di Rispetto Paesaggistico", disciplinate dall'art. 54 delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G., trattandosi in ogni caso di aree prive di capacità edificatoria, coerenti per funzione urbanistica e regime conformativo con le aree individuate dall'art. 8 della L.R. n. 58/2023, secondo il coordinamento normativo e le finalità pianificatorie richiamate dall'art. 77 della medesima legge regionale;

Considerato che, nell'ambito dei singoli pareri istruttori resi dal Dirigente del Settore III in ordine a ciascuna istanza e alla relativa ammissibilità, sono stati puntualmente applicati i criteri e i principi urbanistici richiamati nelle premesse del presente provvedimento, con specifica valutazione delle superfici interessate dalle richieste di variazione della destinazione urbanistica;

Dato atto che l'istruttoria tecnica ha altresì preso in esame, mediante valutazioni di carattere comparativo e percentuale, i rapporti tra:

- la superficie complessiva delle aree oggetto delle manifestazioni di interesse presentate;
- le superfici per le quali è stata assentita la retrocessione urbanistica, distinte tra aree ridestinate a zona agricola e aree riclassificate a verde di rispetto paesaggistico;
- le superfici relative alle istanze non accolte e, pertanto, oggetto di rigetto;

Preso atto che le valutazioni tecnico-discrezionali operate dal Dirigente del Settore III sono state formulate sulla base di una stima complessiva e di massima degli effetti derivanti dalla variante urbanistica in esame, con particolare riferimento alle variazioni del carico urbanistico potenzialmente conseguenti all'accoglimento delle manifestazioni di interesse ritenute ammissibili, tenendo conto dell'equilibrio complessivo dell'assetto territoriale, delle dotazioni urbanistiche esistenti e della sostenibilità pianificatoria delle modifiche proposte;

Visti,

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.L. 19 settembre 2023, n°124, come modificato dalla L.13 novembre 2023, n°162;
- L.R. 18/1983 e smi;
- la L.R. 58/2023, art. 77, comma 2, lettera c) e comma 3;
- il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.
- il D.Lgs. 127/2016;
- gli art. 14 e seguenti della legge 241/90;
- il D.P.R. 380/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Per i motivi espressi in premessa e che la stessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione attesa la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 depositati agli atti dell'ufficio;

Con voti Favorevoli 12 (Sindaco, Vanni, Polidoro, Buzzelli, Civitaresse, D'Angelo, Patriarca, Di Vincenzo, Montebruno, Cieri, Canosa e Zannini) - Contrari 1 (Cocciola) - Consiglieri presenti 13

D E L I B E R A

1. **di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti, sostanziali e motivazionali del presente provvedimento;**
2. **di prendere atto e condividere** le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dal Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche in ordine alle manifestazioni di interesse presentate ai sensi dell'Avviso Pubblico emanato in data 27/10/2025, finalizzato alla retrocessione a zona agricola o a verde di rispetto paesaggistico di aree edificabili o aventi destinazione urbanistica comportante carico urbanistico superiore alla zona agricola contenute nelle n.51 schede istruttorie allegate alla presente;
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. 1), e comma 3, della L.R. Abruzzo n. 58/2023, le modificazioni puntuali al vigente P.R.G. del Comune di Ortona consistenti nella retrocessione urbanistica delle aree catastalmente individuate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante:
 - o riclassificazione in zona agricola E.1 o E.2;
 - o riclassificazione in “Zona a Verde di Rispetto Paesaggistico” disciplinata dall'art. 54 delle N.T.A. del vigente P.R.G., quale zona assimilabile al “verde privato vincolato ad inedificabilità” previsto dall'art. 77 della L.R. n. 58/2023;

N.	RICHIEDENTE	PROT.	DEL	PARERE	Proposta di modifica di Zona urbanistica del PRG vigente di cui alla variazione	Identificazione catastale	Superficie complessiva Mq.
1	LANCI GIOVANNI	45084	05/11/2025	APPROVATA	da B.3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 343	65,00
2	CUPIDO SILVIA	45085	05/11/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg 50 part.IIa n. 4205	950,00
3	CIERI TOMMASO	45403	06/11/2025	APPROVATA	da D3 a E.2	Fg 5 part.IIa n.202 Fg 5 part.IIa n.203 Fg 5 part.IIa n.311	14605,00 7277,00 16630,00
4	IEZZI FRANCO	45420	06/11/2025	APPROVATA	da D3 a E.2	Fg 40 part.IIe n. 4879 e 1252	2500,00
5	RABOTTINI ANTONIO	46222	13/11/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg 2 Part.IIe n. 4526 - 4630-4632	565,00
6	DI DIONISIO GABRIELE	47500	19/11/2025	APPROVATA	da art. 47 a VPP art.54	Fg 1 part.IIa 290	550,00
7	NAPOLIONE TOMMASO CONCEZIO	47242	20/11/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg 31 part.IIe 246-11	2930,00
8	GARZARELLI MARINA	47245	20/11/2025	APPROVATA	da B2 a VPP art.54	Fg 32 part.IIe 1136-3500	60,00
9	MARCUCCI ROCCO	47600	24/11/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg 21 part.IIa 576-579-4255	210,00
10	BASTI ROSSELLA	47611	24/11/2025	APPROVATA	da B3 a E.2	Fg 8 part.IIa 4626 - 4627	451,00
11	STANTE NICOLA	47631	24/11/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg 52 part.IIa 490	770,00
12	CIERI ELENO	48109	27/11/2025	APPROVATA	da C2 a E.1	Fg 49 part.IIe 297-4079	4230,00
13	BELLICANO ROCCO	48878	02/12/2025	APPROVATA	da C2 a VPP art.54	Fg. 33 part.IIe 749-4050-4047	1165,00
14	D'ALESSANDRO DANIELE	49003	03/12/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.IIa 226	302,00
15	LUCCHESI LIBERATA	49001	03/12/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg 1 part.IIa 712-4533-208-227-231-288-1279-4471-4473-4509-4513	4620,00
16	BOTTEGA ACHILLE	49439	09/12/2025	APPROVATA	da art.52 a E.2	Fg. 47 part.IIa 121-122-238	3790,00
17	VILLANI MILKO SEBASTIAN	49534	09/12/2025	APPROVATA	da art.47 a E.2	Fg.1 part.IIa 235	470,00

18	DI CAMPLI ADA E GIOVANNA	49541	09/12/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg. 1 part.IIa 4579	5517,00
19	DI DEO PIERO	49566	09/11/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 57 part.IIa n. 81	1015,00
20	DI DEO PIERO	49567	09/12/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg. 37 part.IIa n.390	550,00
21	DI DEO PIERO	49568	09/12/2025	APPROVATA	da D1ASI - a VPP art.54	Fg. 46 part.IIa 294-143 Fg. 39 part.IIa 202	3390,00
22	TRAVE ROCCO	49569	09/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 62 part.IIa 4159	344,00
23	D'ANNIBALE ASSUNTA	49660	09/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 8 part.IIa 4610	110,00
24	SECCIA MAFALDA E ALTRI	49741	10/12/2025	APPROVATA	da C3 a E.2	Fg. 43 part.IIa 295	1260,00
25	ALTOBELLI ANTONIO GABRIELE	49924	11/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 53 part.IIa 386	751,00
				APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg. 53 part.IIe 391-919-1174	665,00
				NON APPROVATA	B4 con sovrastante fabbricato	Fg. 53 part.IIa 387	0,00
26	BOMBA SABATINO	50134	12/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 46 part.IIa 230	720,00
27	DE IURE MARIELLA	50136	12/12/2025	APPROVATA	da B4 a VPP art.54	Fg. 63 part.IIa 76	1210,00
28	LUCCHESI ALESSANDRA	50243	15/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.IIe 709-4422-4424	1160,00
29	LUCCHESI GIANLUCA	50247	15/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.IIe 709-4422-4424	----
30	LACIOPPA MARIA	50249	15/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.IIe 709-4422-4424	----
31	CANNELLO MARIA PIA	50364	15/12/2025	APPROVATA	da C3 a E1	Fg. 16 part.IIa 246 -4131	1954,00
32	DI NACCIO PAOLO	50464	16/12/2025	APPROVATA	da C3 a E.1	Fg. 32 part.IIa 3533-20-521-698-699	3480,00
33	ABRUGIATI PAOLO	50950	18/12/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg. 38 part.IIe 290-4261	2658,00
34	CAPPELLETTI MARIA VINCENZA	51050	18/12/2025	APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.IIe 242-240	2510,00
35	RABOTTINI GALLIANO	50970	18/12/2025	APPROVATA	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.IIe 1282-694	1120,00
36	SANVITALE TOMMASO	51048	18/12/2025	APPROVATA	da B2 a E.1	Fg.32 part.IIe 4494-669	498,00
37	RICCIARDI SEVERINO	51133	19/12/2025	APPROVATA	da B3 a VPP art.54	Fg. 62 part.IIe 1285	1000,00
38	GENIOLA IRENA	51294	22/12/2025	APPROVATA	da D1 a VPP art.54	Fg.55 part.IIe 305-723-724-4280-4138-4129-306-4049-307-721-621	37038,00
39	RAPINI TOMMASO	51296	22/12/2025	APPROVATA	da C3 a E.1	Fg. 43 part.IIe 662-686-4418-395	2267,00
40	RABOTTINI ANTONIO	51305	22/12/2025	APPROVATA	da art.47 a E.2	Fg. 1 part.IIe 237-1281	473,00
				APPROVATA	da art.47 a VPP art.54	Fg. 1 part.IIa 1278	355,00
41	BUZZELLI MARISA	51426	22/12/2025	APPROVATA	da D1 a VPP art.54	Fg. 39 part.IIe 4141 - 4144	2200,00
				APPROVATA	da D1 a VPP art.54	Fg. 17 part.IIa 4179	3688,00
42	DI GREGORIO ROBERTA	51454	22/12/2025	APPROVATA	da C3 a VPP art.54	Fg. 37 part.IIa 4163	1950,00
43	PERLA LIDIA	51455	22/12/2025	APPROVATA	da B3 a E.1	Fg. 45 part.IIa 89 - 756	2788,00
44	MARRONE ALESSANDRO	51456	22/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 60 part.IIa 288	450,00
45	ALTOBELLI CAMILLA	51457	22/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 67 part.IIa 4254	330,00
46	DI TOLLO GIACOMO	51470	23/12/2025	APPROVATA	da B4 a E.1	Fg. 8 part.IIa 4544	1878,00
47	ALESSIO CAROLINA	51518	23/12/2025	APPROVATA	da art.50 a E.2	Fg. 1 part.IIe 238-1080-696-697	553,00
48	DI BIASE ANTONELLA	51548	23/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 2 part.IIa 4215	315,00
49	PAOLINI GIUSEPPE	51611	23/12/2025	APPROVATA	art.47 a VPP art.54	Fg. 55 part.IIe 95-96-489-491-352-120-121-357-102-105-354-356-490-104-355-107-4254-585-356-539-541	21900,00
50	BABORE GERARDINO	51655	24/11/2025	APPROVATA	da D1 a VPP art.54	347-389	680,00
				APPROVATA	da B4	Fg. 45 part.IIe 731-730-438	6947
51	ZAZZINI ENRICO	51816	29/12/2025	APPROVATA	Da B4 a E.1		

4. **di non approvare**, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. 1), e comma 3, della L.R. Abruzzo n. 58/2023, la richiesta di retrocessione urbanistica relativa all'area catastalmente individuata al foglio di mappa n. 53, particella n. 387, presentata dal sig. Altobelli Antonio Gabriele con istanza prot. n. 49924 del 11/12/2025, in quanto ritenuta non ammissibile per le motivazioni tecnico-urbanistiche puntualmente esplicitate nel parere istruttorio reso dal Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche e riportate nella relativa scheda istruttoria, da intendersi integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che le modificazioni urbanistiche approvate con il presente provvedimento non costituiscono variante urbanistica ordinaria, ai sensi dell'art. 77, comma 2, della L.R. n. 58/2023, trattandosi di variazioni puntuali espressamente consentite dalla normativa regionale vigente;
6. **di dare atto** che le aree riclassificate a “Verde di Rispetto Paesaggistico” risultano soggette a regime di inedificabilità, secondo quanto previsto dall'art. 54 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e dalla disciplina urbanistica e paesaggistica applicabile;
7. **di prendere atto** che, con riferimento alle istanze ricadenti in ambiti ASI, il richiesto parere endo procedimentale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti–Pescara (ASI Val Pescara) deve intendersi acquisito per decorrenza dei termini ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non essendo stato formalizzato nei termini di legge alcun motivato dissenso;
8. **di precisare** che, per le aree ricadenti in ambiti D.1 ASI oggetto di retrocessione a Verde di Rispetto Paesaggistico, restano impregiudicati i poteri di pianificazione, riconversione funzionale ed eventuale espropriazione attribuiti dalla normativa vigente al Consorzio ASI Val Pescara;
9. **di dare atto** che le modificazioni urbanistiche approvate con il presente provvedimento sono state valutate in coerenza con i principi di omogeneità urbanistica, continuità pianificatoria, sostenibilità territoriale e contenimento del consumo di suolo, evitando fenomeni di frammentazione dell'edificato e disomogeneità urbanistica;
10. **di dare atto** che le aree oggetto di retrocessione urbanistica approvata con il presente provvedimento, a decorrere dalla data di efficacia della presente deliberazione e del perfezionamento degli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assumono la nuova classificazione urbanistica attribuita ai fini dell'applicazione del regime tributario comunale, ivi compresa l'imposta municipale propria (IMU), con conseguente assoggettamento al trattamento fiscale corrispondente alla destinazione urbanistica derivante dalla presente deliberazione, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regolamentare vigente in materia tributaria;
11. **di demandare** al Dirigente del Settore Finanziario, per quanto di competenza, l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali derivanti dagli effetti tributari connessi alla presente deliberazione, con particolare riferimento all'aggiornamento delle posizioni rilevanti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in conformità alla nuova classificazione urbanistica delle aree oggetto di retrocessione approvata con il presente atto ed alla normativa vigente in materia;
12. **di demandare** al Dirigente del Settore III – Attività Produttive e Tecniche:
 - l'aggiornamento degli elaborati del vigente P.R.G. conseguenti all'approvazione del presente atto;
 - gli adempimenti previsti dall'art. 77, comma 3, della L.R. n. 58/2023;
 - la pubblicazione integrale della presente deliberazione e degli elaborati modificati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013;

- la trasmissione della presente deliberazione agli Enti competenti e la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R.A.T.;
13. **di dare atto** che la presente deliberazione acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., ai sensi della normativa regionale vigente;
14. **di pubblicare** le Variazioni apportate al PRG vigente per effetto della presente deliberazione, ai sensi della procedura di cui al comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58/23, sul BURAT ai fini della eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5 dell'art.77, secondo le modalità definite dal citato comma 3, e, inoltre, sul sito web della Amministrazione unitamente agli elaborati modificati e dando comunicazione tempestiva dell'avvenuta pubblicazione;
15. **di stabilire** che dall'avvenuta pubblicazione sul BURAT ai sensi del comma 5 terzo capoverso, dell'art.77 della LUR n.58/23, è ammesso motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso la presente deliberazione, entro il termine di trenta giorni per la proposizione del motivato ricorso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1199/1971;

Inoltre,

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli n. Favorevoli 12 (Sindaco, Vanni, Polidoro, Buzzelli, Civitaresse, D'Angelo, Patriarca, Di Vincenzo, Montebruno, Cieri, Canosa e Zannini) - Contrari 0 - Astenuti 1 (Cocciola)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to **Luca Mastrangelo**

IL PRESIDENTE
f.to **Vanni Camillo Franco**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 11/06/2026

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to **Luca Mastrangelo**

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 11/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Luca Mastrangelo**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 11/06/2026

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Luca Mastrangelo

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

Via Duca degli Abruzzi, 1

Prot. 2428 del 16/06/2026

decreto di esproprio per pubblica utilità N. 01/2026

(art. 23 D.P.R. 327/2001)

OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTA NEL COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

il sottoscritto responsabile area tecnica-servizio espropriazioni

VISTO il decreto sindacale n. 01 del 10/01/2020 di nomina del Geom. Maurizio Blair quale Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del C.C. n. 31 del 30/11/2024, è stato approvato il progetto esecutivo "Lavori di realizzazione Parcheggio pubblico in via della Costa nel comune di Rocca di Cambio, in variante al P.R.G. e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità;
- con nota della Provincia di L'Aquila, prot. 388 del 28/01/2025 comunicava di non avere motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 08/06/2021 n. 327, in merito all'approvazione del progetto definitivo relativo ai "Lavori di realizzazione Parcheggio pubblico in via della Costa nel comune di Rocca di Cambio" non conforme allo strumento urbanistico generale e per l'imposizione del Vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità. Variante urbanistica ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2021 n. 327;
- con delibera n. 4 del 01/04/2025 di efficacia della delibera di C.C. n. 31 del 30/11/2024;

DATO ATTO che con note da prot. 790 a 797 del 07/03/2025 il Responsabile dell'area tecnica – LL.PP. ha comunicato a tutti gli interessati catastalmente individuati, l'efficacia del procedimento espropriativo per la realizzazione dell'opera pubblica, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria e avvio esecuzione immissione in possesso;

VISTO il tipo di frazionamento redatti dal Geom. Francesco Di Corpo, approvati dall'Ufficio Provinciale del Territorio di L'Aquila (prot. n. 2026/58792 del 04/06/2026);

DATO ATTO che, da piano particellare d'esproprio, redatto contestualmente agli elaborati del progetto esecutivo redatto dall'Ing. Virginia Rosa, l'opera in oggetto interessava le proprietà delle seguenti Ditte catastali:

INTESTATARI**FOG. 9 – N. 2027 – SUP.CAT. 51 - PIETROPAOLI NICOLA;****FOG. 9 – N. 2029 – SUP.CAT. 75 - DESIATI LUCIANA, PACE LUIGI, SULPIZIO MARIACHIARA, IZAIRI SENAD, SERBAN DENISA, SULPIZIO ROSANNA, SULPIZIO MARCO;****FOG. 9 – N. 395 – SUP.CAT. 123 - D'ASCENZO GINA, GIALLORETI MARIO;****FOG. 9 – N. 2025 – SUP.CAT. 42 - ALLEVA MARIA TERESA, DODI CARLA ALEXIA, DODI DANIELE PAOLO, DODI ELISA MICAELA, DODI FRANCESCA PAOLA, DODI LAVINIA MICAELA;****FOG. 9 – N. 2031 – SUP.CAT. 79 - ALLEVA MARIA TERESA, DODI CARLA ALEXIA, DODI DANIELE PAOLO, DODI ELISA MICAELA, DODI FRANCESCA PAOLA, DODI LAVINIA MICAELA;****FOG. 9 – N. 402 – SUP.CAT. 480 - DI STEFANO ARCANGELO FU ESELINO, DI STEFANO CLELIA FU ESELINO, DI STEFANO FERNANDO, DI STEFANO GIUEPPINA, DI STEFANO ILDEGONDA FU CARMINE, DI STEFANO LETIZIA FU ESELINO, DI STEFANO LUIGI FU CARMINE, DI STEFANO MARIA, DI STEFANO ROMANINA FU ESELINO, DI STEFANO ROSARIA, DI STEFANO SALVATORE FU ESELINO, DI STEFANO ULISSE FU CARMINE, GAGLIANO SERAFINA FU DI SALVATORE, OTTAVIANI ANTONIA DI FELICE, OTTAVIANI GIUSEPPE DI FELICE, PIETROPAOLI AGNESE, PIETROPAOLI ANICETO, DI STEFANO CARLA, DI STEFANO ROBERTA****CONSIDERATO:**

- che con note da prot. 790 a 797 del 07/03/2025 il Responsabile dell'area tecnica – LL.PP. ha comunicato a tutti gli interessati catastalmente individuati, l'efficacia del procedimento espropriativo per la realizzazione dell'opera pubblica, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria e avvio esecuzione immissione in possesso per l'acquisizione delle aree in oggetto e per la conseguente accettazione;
- che le ditte sotto indicate accettavano l'indennità proposta, rendendosi disponibili alla cessione volontaria con note: prot. 989 del 24/03/2025 - Pace Luigi, prot. 990 del 24/03/2025 - Izairi Senad e Serban Denisa, prot. 991 del

24/03/2025 - Sulpizio Marco, prot. 992 del 24/03/2025 - Desiati Luciana, prot. 993 del 24/03/2025 - Mariachiara Sulpizio, prot. 1602 del 12/05/2025 - Sulpizio Rosanna, prot. 1606 del 13/05/2025 - Pietropaoli Nicola, prot. 1677 del 19/05/2025 - Pietropaoli Agnese, prot. 1676 del 19/05/2025 - Pietropaoli Aniceto, prot. 2087 del 21/05/2026 - Dodi Francesca Paola, prot. 2088 del 21/05/2026 - Dodi Lavinia Micaela, prot. 2089 del 21/05/2026 - Dodi Elisa Micaela, prot. 2090 del 21/05/2026 - Dodi Carla Alexia, prot. 2091 del 21/05/2026 - Alleva Maria Teresa, prot. 2092 del 21/05/2026 - Dodi Paolo Daniele;

- che con determina n. 85 del 16/06/2026 sono state liquidate le indennità di esproprio per le aree per le quali è stata accettata l'indennità proposta relativa agli interventi in oggetto;

CONSIDERATO altresì che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni cinque;

VISTA l'urgenza di pervenire all'acquisizione delle aree in quanto finalizzate alla realizzazione di un'opera pubblica;

VISTI gli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327

DECRETA

1. è disposta, a favore del Comune di Rocca di Cambio e per l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTA NEL COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO" secondo il progetto approvato con Delibera di Consiglio Comunale C.C. n. 31 del 30/11/2024, l'espropriazione definitiva per un'indennità complessiva liquidata pari a € 16.494,14 soggetti a ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 35 del DPR 327/2001, secondo gli schemi riepilogativi sopra richiamati
2. Di dare atto di acquisire i suddetti immobili al patrimonio disponibile del Comune di Rocca di Cambio con riserva di trasferirli nell'elenco degli immobili indisponibili;
3. Di stabilire che copia del presente atto sarà trasmesso alle ditte proprietarie, pubblicata per estratto nel B.U.R.A della Regione Abruzzo e all'Albo Pretorio del Comune di Rocca di Cambio e trascritta in termini d'urgenza presso l'Agenzia del Territorio di L'Aquila, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell'ente espropriante;
4. Che, adempiute le suddette formalità, dopo l'avvenuta trascrizione del Decreto di Esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
5. Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

Rocca di Cambio, li 16/06/2026

Il responsabile del Servizio
LL.PP. del comune di Rocca di Cambio
F.to Geom. Maurizio Blair



Maurizio Blair

16/06/2026 17:04:56 UTC+0200



CITTÀ di SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI



Piazza Papa Giovanni XXIII, 7

66050, San Salvo (CH)

www.comunesansalvo.it

protocollo@comunesansalvo.legalmail.it

C.F. / P.IVA 00247720691

Settore n° VI – Servizio LL.PP., Patrimonio, Espropri, Appalti, Mutui e Contratti

Servizio: Lavori pubblici – 0873-340214

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO N. 1/2026 DEL 16.06.2026 PROT. 21140

(ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di San Salvo, con Decreto di Esproprio n. 1/2026 prot. n. 21140 del 16/06/2026, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti - Ufficio Territoriale di Vasto in data 16/06/2026 al n. 141/1 Serie 3, ha pronunciato, a favore del Comune di San Salvo (C.F./P.IVA 00247720691), l'espropriazione dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dei "Lavori di realizzazione parcheggio Via Cavour", ricadenti nel territorio del Comune di San Salvo ed individuati nel Catasto Terreni del predetto Comune:

- foglio di mappa n. 7, particelle nn. 1802, 1746 e 1747.

La presente pubblicazione, per estratto, è conforme all'originale del Decreto di Esproprio n. 1/2026 prot. n. 21140 del 16/06/2026, depositato agli atti del Settore Lavori Pubblici, Espropriazioni e Patrimonio del Comune di San Salvo.

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.); decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso il Settore Lavori Pubblici, Espropriazioni e Patrimonio del Comune di San Salvo.

Il Resp. Servizio LL.PP. – Espropri – Patrimonio
Appalti – Mutui – Contratti – Manutenzione – Ambiente
Edilizia ed Urbanistica

Ing.re Franco Masciulli

(F.to Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



COMUNI
RICICLONI





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 513 del 11/06/2026

OGGETTO: *Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-[P.A.I.]-assetto di versante. (art. 68 comma 4bis e 4 ter del dlgs 152/06) dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore (U.O.M. del Fiume Trigno) nel Comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo*

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto, in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “*Autorità di Bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino*”



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa"*;

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica"*;

Visto il DPCM del 19 giugno 2019 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico [P.A.I.] -assetto di versante relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al bacino regionale del Fiume Biferno e Minori (G.U. n. 194 del 20.08.2019);

Viste le procedure di modifica ed integrazioni ai sensi dell'art. 41 delle N.d.A.

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e ss.mm.ii che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall'art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto - legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedure semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM (oggi MASE) un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020, acquisita al protocollo con n.18629 del 01/10/2020, con la quale il MATTM (oggi MASE) ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis”;

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquisita al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Considerato che, sulla base degli elementi a scala di dettaglio acquisiti a seguito degli approfondimenti del quadro conoscitivo sull’assetto geologico-geomorfologico delle loc. via XX Settembre e loc. Corso Cavour, scaturita dai contenuti delle documentazioni tecniche (studi geologici) resi disponibili sulla Piattaforma ReNDIs, rispettivamente, per i progetti esecutivi denominati “Messa



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in corrispondenza dell'abitato del comune”, cod. ReNDIs 13IR136/MT, e “Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nella parte interessata da Corso Cavour e di accesso al centro abitato del comune di Dogliola”, cod. ReNDIs 13IR132/MT, analizzate nell’ambito delle valutazioni di competenza dell’Autorità distrettuale per la Fase 2 prevista dal D.P.C.M. 27.09.2021, la Segreteria Tecnica Operativa ha ritenuto di riesaminare i livelli di pericolosità/rischio di frana per l’area di interesse;;

Vista la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree di pericolosità /rischio di frana elaborate dalla Segreteria Tecnica Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sulla base degli esiti delle attività istruttorie condotte;

Rilevato che la suddetta proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità/rischio da frana, derivante da approfondimenti del quadro conoscitivo, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., così come integrato dalla L. n. 120 dell’11.09.2020;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 15 maggio 2026, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 2.2, e tenuto conto dell’intesa espressa dal rappresentante della Regione competente in sede di seduta della Conferenza Operativa, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, integrato e modificato con Decreto interministeriale MASE-MEF n. 403 del 13/11/2024 - alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico- [P.A.I.] -assetto di versante (art. 68 comma 4bis e 4 ter del Dlgs 152/06): dell’ex Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore (U.O.M. del Fiume Trigno) nel Comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo –, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della “Carta della Pericolosità da frana e da valanga” vigente, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico- [P.A.I.] -assetto di versante relativo ai settori di territorio oggetto di modifica nel comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo –.*
- *Stralcio della “Carta del Rischio da frana e da valanga” vigente, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante relativo ai settori di territorio oggetto di modifica nel comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo –.*
- *Stralcio della “Carta della Pericolosità da frana e da valanga”, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico- [P.A.I.] -assetto di versante contenente la modifica alla*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

perimetrazione scaturita dalle risultanze degli approfondimenti condotti nel comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo –.

- *Stralcio della “Carta del Rischio da frana e da valanga”, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante contenente la modifica alla perimetrazione scaturita dalle risultanze degli approfondimenti condotti nel comune di T Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo –.*

Considerato che la Delibera n. 2.2 della Conferenza Operativa in argomento, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui all’art.68 comma 4.ter del D.lgs 152/2006, nelle aree interessate dalla modifica alla perimetrazione in parola non perimetrata o con livello di pericolosità/rischio di frana inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente, ha adottato a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 68 c. 4 ter del D.lgs 152/2006;

Ritenuto di poter adottare, altresì, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-P.A.I.(art. 68 comma 4bis e 4 ter del Dlgs 152/06): dell’ex Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore (U.O.M. del Fiume Trigno) nel Comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo-.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante (art. 68 comma 4bis e 4 ter del Dlgs 152/06): dell’ex Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore (U.O.M. del Fiume Trigno) nel Comune di **Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo**, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:

- *Stralcio della “Carta della Pericolosità da frana e da valanga” vigente, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante relativo ai settori di territorio oggetto di modifica nel comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- *Stralcio della “Carta del Rischio da frana e da valanga” vigente, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante relativo ai settori di territorio oggetto di modifica nel comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo;*
 - *Stralcio della “Carta della Pericolosità da frana e da valanga”, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante contenente la modifica alla perimetrazione scaturita dalle risultanze degli approfondimenti condotti nel comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo*
 - *Stralcio della “Carta del Rischio da frana e da valanga”, in scala 1:5.000, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante contenente la modifica alla perimetrazione scaturita dalle risultanze degli approfondimenti condotti nel comune di Dogliola (CH) – loc. centro abitato - Regione Abruzzo*
2. Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.68 comma 4 ter del D.lgs. n. 152/2006, le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico-[P.A.I.] -assetto di versante nelle aree di cui al punto 1 non perimetrato o con livello di pericolosità/rischio da frana inferiore nell’ambito del Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e restano in vigore fino all’emanazione del Decreto Segretariale di approvazione dell’aggiornamento relativo alla proposta di cui al punto 1 e, comunque, non oltre tre anni.
 3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
 4. Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).
 5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, sezione Pianificazione, Gestione e Programmazione/PAI-Piano Assetto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Idrogeologico/Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio da frana/Modifiche e Varianti/Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006), e nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti dal 03/06/2024/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

6. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Abruzzo, all'Amministrazione Provinciale di Chieti ed all'Amministrazione comunale di Dogliola, per la pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli




VERA CORBELLI
Autorità di
Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale
11.06.2026
13:03:12
GMT+02:00



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale


**PAI — ASSETTO DI VERSANTE DEL FIUME TRIGNO (APPROVATO CON DPCM DEL 19/06/2019)
COMUNE DI DOGLIOLA (CH) - LOC. CAPOLUOGO -
STRALCIO CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA E DA VALANGA (VIGENTE)**





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale


PAI — ASSETTO DI VERSANTE DEL FIUME TRIGNO (APPROVATO CON DPCM DEL 19/06/2019)
COMUNE DI DOGLIOLA (CH) - LOC. CAPOLUOGO -
STRALCIO CARTA DEL RISCHIO DA FRANA E DA VALANGA (VIGENTE)





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

**PAI — ASSETTO DI VERSANTE DEL FIUME TRIGNO (PROPOSTA DI MODIFICA/AGGIORNAMENTO)
COMUNE DI DOGLIOLA (CH) - LOC. CAPOLUOGO -
STRALCIO CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA E DA VALANGA (MODIFICATA)**




lev



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

**PAI — ASSETTO DI VERSANTE DEL FIUME TRIGNO (PROPOSTA DI MODIFICA/AGGIORNAMENTO)
COMUNE DI DOGLIOLA (CH) - LOC. CAPOLUOGO -
STRALCIO CARTA DEL RISCHIO DA FRANA E DA VALANGA (MODIFICATA)**





Direzione Operativa Infrastrutture

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona

Oggetto: Lavori di miglioramento della sicurezza nelle gallerie della linea Bologna – Lecce consistenti nella installazione di corrimano nelle gallerie Moro e Cintioni e realizzazione delle vasche idriche agli imbocchi Nord e Sud delle gallerie Nuovo Riccio, Moro, Cintioni e Sinello su aree ferroviarie e non, limitrofe agli imbocchi.

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della D.O.I.T - Ancona, Via Marconi, 44 - a norma del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed int., rende noto che con Ordinanza n. **43 - 2026** ha disposto il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e a favore delle ditte sotto indicate proprietarie degli immobili occorsi per gli interventi in oggetto: Azienda Agricola D'Amelio Società Agricola Semplice di D'Amelio Mario E C. fittavola della p.lla 4190 F3 in comune di Vasto (CH) - indennità € 976,00; Carusi Zaira proprietaria per 1/2 della p.lla 4190 F3 in comune di Vasto (CH) - indennità € 567,00; Carusi Gianvincenzo proprietario per 1/2 della p.lla 4190 F3 in comune di Vasto (CH) - indennità € 567,00;

Ancona, 12/06/2026

PER LA R.F.I. S.P.A.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE
ESPROPRIAZIONI D.O.I.T. –ANCONA
Emilio Convertino

EMILIO CONVERTINO

Firmato da EMILIO

CONVERTINO

Data: il 12/06/2026

alle 14:58:21 CEST

Via G. Marconi, 44 - 60125 Ancona

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



Certificato n.
IT24/00001467

Certificato n.
IT24/00001469

Certificato n.
IT24/00001471





Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E I PROGETTI INTERNAZIONALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTO, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;



CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 186, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024 che ha individuato e definito gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero attribuendo alla Direzione generale per lo Sviluppo del territorio e i progetti internazionali - Divisione 3 –gli adempimenti tecnici e amministrativi a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'espletamento delle procedure di localizzazione di elettrodotti, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni della legge 27 ottobre 2003, n. 290;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO, in particolare, il comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale *"Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga"*;



VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20180002671 del 14 giugno 2018, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha segnalato alcune criticità emerse nella fase di progettazione esecutiva in quanto, a seguito di indagini geologiche volte a caratterizzare l'ammasso roccioso presente a monte dell'area interessata dalla costruzione della suddetta S.E., si è riscontrata la presenza di rocce calcaree molto fratturate, le cui verifiche di stabilità hanno mostrato coefficienti di sicurezza prossimi all'unità in condizioni statiche e inferiori all'unità in condizioni sismiche ed ha contestualmente chiesto all'allora Ministero dello sviluppo economico, all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'approvazione, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, della variante localizzativa da apportare al progetto approvato con decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014 finalizzata a risolvere le sopra riportate criticità, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera;

VISTO il decreto Interministeriale n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio della variante localizzativa al progetto definitivo della S.E. di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, approvato con decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;



CONSIDERATO che, nello specifico, gli interventi autorizzati con il summenzionato decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019 consistono in:

- consolidamento e messa in sicurezza del fronte nord-nord ovest, attraverso la regolarizzazione e la riduzione della pendenza del pendio;
- inserimento, al piede della scarpata, di una paratia di pali in cemento armato;
- realizzazione di canalette con annessa viabilità di servizio;
- riprofilatura, al piede della paratia, di un canale esistente;
- riduzione del layout di stazione;
- riduzioni volumetriche dei locali dell'edificio blindato, servizi ausiliari, sala quadro e della Cabina MT;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di anni 2 (due) il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2023, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, su istanza di Terna S.p.A. prot. n. GRUPPOTERNA/P20220090655 del 17 ottobre 2022, ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2025, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014 ed ha ritenuto, in riferimento alla proroga per l'ultimazione delle opere indicate nel decreto di variante localizzativa n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, in scadenza il 2 ottobre 2024 e richiesta contestualmente dal Proponente per allineare le date di scadenza di entrambi i



termini di ultimazione dei lavori al 13 gennaio 2025, di rimandarne la valutazione all'approssimarsi della suddetta scadenza, con un aggiornamento delle motivazioni di ritardo da parte della società proponente;

VISTO il punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto autorizzativo n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, che ha stabilito il termine di anni 5 (cinque), a decorrere dal 3 ottobre 2019, per la realizzazione dell'opera;

VISTA l'istanza prot. n. 103506 del 25 settembre 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 3 ottobre 2024, del termine di ultimazione dei lavori di cui al citato decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 184491 del 7 ottobre 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione della summenzionata istanza di proroga del 25 settembre 2024, la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto interministeriale n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019;

VISTA la nota prot. n. 215520 del 17 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, invitando le stesse a prendere visione della



documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 243053 del 22 dicembre 2025, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto che, all'esito dell'iter istruttorio in oggetto, non è emersa una modifica del contesto di riferimento che possa richiedere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che allo stato attuale risultano già ultimati ed entrati in esercizio la nuova SE 150kV di Celano e parte degli interventi di razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, mentre, per quanto riguarda le opere autorizzate con la variante localizzativa del 03 ottobre 2019, sono in corso di esecuzione le seguenti opere:

- è stata eseguita la riprofilatura del versante;
- sono state eseguite le opere di contenimento alla base del versante;
- restano da eseguire le attività di messa in sicurezza del versante con specifiche reti para detriti ed opere di mitigazione ambientale con inverdimento e piantumazione;

CONSIDERATO che, nella summenzionata istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha altresì rappresentato che la realizzazione delle citate opere autorizzate con decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019 non potrà essere ultimata per le seguenti ragioni:

- le condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente dilatate le tempistiche delle attività amministrative relative a permessi e nulla osta da acquisire e la gestione del cantiere per la realizzazione delle opere;
- le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia hanno determinato notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione;
- la messa in sicurezza del versante ha richiesto specifica progettazione delle opere di contenimento e l'appalto a ditte specializzate dei lavori su corda;



- le attività sul costone possono essere eseguite solo nel periodo primaverile - estivo al fine di garantire gli adeguati standard di sicurezza degli operatori;

PRESO ATTO che i lavori di realizzazione dell'opera non potranno quindi avere inizio, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

VISTI gli atti d'ufficio

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, è prorogato di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 3 ottobre 2024.

Articolo 2

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E I PROGETTI INTERNAZIONALI	IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
<i>(Dott.ssa Marilena Barbaro)</i>	<i>(Dott.ssa Maria Sgariglia)</i>	<i>(Arch. Gianluigi Nocco)</i>





Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero



dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO, in particolare, il comma 4-*bis*.2 dell’art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall’art. 12, comma 14-*bis* del soprarichiamato decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale “Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con il quale l’allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione ed all’esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell’esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell’Aquila, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che l’intervento autorizzato con il sopracitato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014 prevede, nello specifico, la realizzazione di:

-S.E. di smistamento di Celano;

-raccordo dalla linea in doppia terna (D.T.) 150 kV “C.P. Tagliacozzo / S.E. Acea Smistamento Est” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;



– raccordo in D.T. dalla “S.E. Collarmente Sezionamento (futura S.E. di Collarmente) / C.P. Collarmente” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– raccordo in D.T. dalla “C.P. Avezzano 1 e 2” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– raccordo in S.T. dalla “C.P. Rocca di Cambio” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– raccordo in S.T. dal nuovo palo n. 11 dell’esistente 150 kV “C.le Edison di Celano” alla futura “S.E. Celano Smistamento”;

– sostituzione dei sostegni 39 e 16 delle linee a 150 kV in semplice terna che collegano la “C.P. Collarmente” alla linea “D.T. Tagliacozzo / Acea Smist. Est.”;

– eliminazione del collegamento rigido a “T” sull’esistente linea in DT a 150 kV “Collarmente Sezionamento (futura SE di Collarmente) - C.P. Tagliacozzo / SE Acea Smistamento Est” dal sostegno n.68 al sostegno n.29 della linea “C.P. Corvaro – C.P. Avezzano”;

VISTO il comma 5 dell’articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, con il quale i suddetti Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 14 gennaio 2014, per la realizzazione delle predette opere;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, con il quale l’allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di anni 2 (due) il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell’articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-VL del 3 ottobre 2019, con il quale questo Ministero ha autorizzato la società TERNA S.p.A all’esecuzione di “variante localizzativa al progetto definitivo della S.E. di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell’esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell’Aquila”, finalizzata a risolvere alcune criticità emerse nella fase di



progettazione esecutiva a seguito di indagini geologiche e comprende quindi gli interventi di mitigazione del rischio connesso a possibili instabilità del fronte di cava, per evitare distacchi di detriti sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2023, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, su istanza di Terna S.p.A., ha prorogato di ulteriori anni 2 (due), fino al 13 gennaio 2025, il termine di ultimazione dei lavori fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTA l'istanza prot. n. 105914 del 1 ottobre 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine previsto dal summenzionato decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., il rilascio in proprio favore di un'ulteriore proroga di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 13 gennaio 2025, del termine di ultimazione dei lavori di cui al citato decreto n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con Decreto d n. 239/EL-239/198/2013-PR del 08 gennaio 2019, poi con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 ed infine con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all'eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 184478 del 7 ottobre 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione dell'istanza di proroga già presentata, la relazione



tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto interministeriale n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014;

VISTA la nota prot. n. 211676 del 11 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l'avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, successivo decreto n. 239/EL 239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 ed ulteriore decreto n. 239/EL-239/198/2013 PR3 del 10 febbraio 2023, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 45864 del 2 marzo 2026, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza prot. n. 105914 del 1 ottobre 2024, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che allo stato attuale risultano già ultimati ed entrati in esercizio la nuova SE 150kV di Celano e parte degli interventi di razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, mentre sono in corso di esecuzione le opere di mitigazione ambientale con inverdimento e piantumazione;

CONSIDERATO che, nella summenzionata istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha altresì rappresentato che la realizzazione delle citate opere autorizzate con decreto n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014 non potrà essere ultimata per le seguenti ragioni:

- le condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente dilatate le tempistiche delle attività amministrative relative a permessi e nulla osta da acquisire e la gestione del cantiere per la realizzazione delle opere;



- le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia hanno determinato notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione;
- gli interventi previsti nel Decreto Interministeriale n. 239/EL-239/198/2013-VL del 03 ottobre 2019, hanno richiesto specifica progettazione per la messa in sicurezza del versante che ha allungato i tempi di realizzazione dell'intervento principale, impendendo, quindi, di completare l'opera nei tempi previsti;

PRESO ATTO che i lavori di realizzazione dell'opera non potranno quindi avere inizio, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL 239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con Decreto d n. 239/EL-239/198/2013-PR del 08 gennaio 2019, poi con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 ed infine con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-*bis*.2 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-*bis* del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, "*Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario*";

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

Il termine per l'ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-239/198/2013 del 13 gennaio 2014, già prorogato con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR del 8 gennaio 2019, poi con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR2 del 14 gennaio 2021 e successivamente con Decreto n. 239/EL-239/198/2013-PR3 del 10 febbraio 2023, è prorogato di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 13 gennaio 2025.

Articolo 2



Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)

AVVISO AL PUBBLICO

Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con unico socio, con sede legale in Milano (MI), Via Vezza d'Oglio n. 6, ed uffici in Bari (BA), Via G. Amendola, 162/1, qui rappresentata dall' Ing. Fabrizio Bonifacino, in qualità di Procuratore della Snam Rete Gas S.p.A.,

RENDE NOTO CHE

sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al seguente indirizzo web:

Elenco autorizzazioni - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

<https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/elenco-autorizzazioni>

è stato pubblicato in data 21 aprile 2026 il Decreto Direttoriale n°84 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, di proroga dei termini di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.M. 23 aprile 2021, relativo all'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse", nei Comuni di Cupello e Lentella in Provincia di Chieti e nei Comuni di Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello in Provincia di Campobasso.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001, quale forma di comunicazione sostitutiva individuale, nonché in conformità ai principi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ing. Fabrizio Bonifacino



FABRIZIO BONIFACINO
15/06/2026 16:13:21 UTC+0200

**PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8, COMMA 9 DEL
D.LGS. 190/2024**

AVVISO INERENTE UNA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8 COMMA 9 DEL DLGS 190/24 SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SEGUENTE PAS 04856210754-15022026-1937 DEL 19/02/2026 - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI 986.70 Kwp DENOMINATO "AVEZZANO 6" SITO NEL COMUNE DI AVEZZANO (AQ) fg 64 p.lle 331-332-333-336-337-338-339-340-341-342 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE C. RINTRACCIABILITA' 528637450.

Proponente: SINERGIA SRLS con sede legale a Nardo' (LE) in via don Milani n. 4 p.i. 04856210754 in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore Rag. De Lazzari Giovanni domiciliato presso la sede legale della società.

La suddetta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) REP PROV AQ/AQ-SUPRO/0014832 del 19/02/2026 unitamente a tutta la documentazione di carattere tecnico e amministrativo afferente al procedimento è deposita in originale presso il SUAP del Comune di Avezzano (AQ) Identificativo elenco nazionale SUAP: 2175

Nardò (LE) li, 24/06/2026

**PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8, COMMA 9 DEL
D.LGS. 190/2024**

AVVISO INERENTE UNA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8 COMMA 9 DEL DLGS 190/24 SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SEGUENTE PAS 04856210754-28122025-1636 DEL 02/01/2026 - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI 955.71 Kwp DENOMINATO "GIULIANOVA 2" SITO NEL COMUNE DI GIULIANOVA (TE) Fg.29 PTC 9,817 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE. Codice rintracciabilità: 514733531.

Proponente: SINERGIA SRLS con sede legale a Nardo' (LE) in via don Milani n. 4 p.i. 04856210754 in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore Rag. De Lazzari Giovanni domiciliato presso la sede legale della società.

La suddetta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) REP PROV TE/TE-SUPRO/0000222 del 02/01/2026 unitamente a tutta la documentazione di carattere tecnico e amministrativo afferente al procedimento è deposita in originale presso il SUAP del Comune di Giulianova (TE) Identificativo elenco nazionale SUAP: 6624

Nardò (LE) li, 24/06/2026

**PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8, COMMA 9 DEL
D.LGS. 190/2024**

AVVISO INERENTE UNA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8 COMMA 9 DEL DLGS 190/24 SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SEGUENTE PAS 04856210754-12022026-0927 DEL 14/02/2026 - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI 2002 Kwp DENOMINATO "ORICOLA 1" SITO NEL COMUNE DI ORICOLA (AQ) F.6 P.lle 346,349,350,348,353,347,912,339,342,343,340,344,341,338,345,356,351,352,354,911 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE C. RINTRACCIABILITA' 529342087.

Proponente: SINERGIA SRLS con sede legale a Nardo' (LE) in via don Milani n. 4 p.i. 04856210754 in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore Rag. De Lazzari Giovanni domiciliato presso la sede legale della società.

La suddetta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) REP PROV AQ/AQ-SUPRO/0013359 del 14/02/2026 unitamente a tutta la documentazione di carattere tecnico e amministrativo afferente al procedimento è deposita in originale presso il SUAP del Comune di Oricola (AQ) Identificativo elenco nazionale SUAP: 8065

Nardò (LE) li, 24/06/2026

AVVISO

Ai sensi del comma 9 art. 8 D.Lgs.190/2024

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 190/2024 e smi, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE, A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA PESCARINA, CON POTENZA PARI A 0,99 MW, CON PANNELLI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU STRUTTURE A TERRA DEL TIPO FISSE in sito nel Comune di Turrivalignani in c.da Ramiera, individuato catastalmente al foglio 6 particelle n.95-96-92-301-302 e delle relative opere di connessione alla linea elettrica nazionale.

In data **17/02/2026 con prot.759**, presso il SUAP del Comune di Turrivalignani (PE), è stata depositata dalla società **Margisf5 srl**, con sede in Macerata, p.zza Cesare Battisti, 6, PI 02084670435 la **PAS** (ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 190/2024), **per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area** individuata alle particelle catastali **n. 95-96-92-301-302 del foglio 6**.

In data **06/05/2026**, con prot. n. 0002212, il comune di Turrivalignani ha comunicato il nulla osta idrogeologico n. 01/2026.

In data **21/05/2026**, con nota prot. n. 0002486, il comune di Turrivalignani ha comunicato la chiusura del procedimento con esito positivo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 190/2024, si avvisa che **dal 21/05/2026 è acquisito il titolo abilitativo** per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in c.da Ramiera, a servizio della Comunità Energetica Pescara, nel comune di Turrivalignani (PE).



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it